



**assofondi  
pensione**

associazione dei fondi pensione negoziali

# ***Rapporto sui fondi pensione negoziali 2018***





## Sommario

<b>Presentazione</b>	<b>5</b>
<b>1. Il settore della previdenza complementare italiana</b>	<b>11</b>
1.1 - <i>La composizione generale del settore</i>	11
1.2 - <i>I fondi pensione negoziali e la loro evoluzione</i>	16
1.3 - <i>La distribuzione degli iscritti ai fondi pensione negoziali</i>	27
1.4 - <i>La gestione finanziaria dei fondi pensione negoziali</i>	33
<b>2. Il Progetto di promozione delle adesioni di Assofondipensione</b>	<b>57</b>
2.1 - <i>Le finalità del Progetto</i>	57
2.2 - <i>Le azioni di sistema propedeutiche</i>	59
2.3 - <i>La creazione delle reti nazionale e territoriale</i>	60
2.4 - <i>La formazione</i>	61
2.5 - <i>La campagna informativa</i>	63
2.6 - <i>L'attuazione del Progetto</i>	64



<b>3. Appendice normativa</b>	<b>65</b>
3.1 - <i>Introduzione</i>	65
3.2 - <i>La disciplina delle forme pensionistiche complementari e           il recepimento della IORP II</i>	66
3.3 - <i>Il nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR)</i>	141
3.4 - <i>Le nuove disposizioni in materia di adesione alle forme           pensionistiche complementari e informativa agli iscritti,           adeguamento nota informativa e scheda sintetica</i>	143



## *Presentazione*

A distanza di un anno dal precedente Rapporto della nostra Associazione, il check out sullo stato di salute della previdenza complementare ci consegna una situazione abbastanza invariata, con qualche elemento di moderata positività.

A fine settembre 2018 il numero complessivo di posizioni in essere nelle forme pensionistiche complementari è di 8,609 milioni. Nei fondi negoziali si sono registrate 155.000 iscrizioni in più (+5,5%), portando il totale a fine settembre a 2,96 milioni. L'apporto maggiore alla crescita delle posizioni (circa 130.000) si è registrato nei fondi pensione con attivi meccanismi di adesione contrattuale; alle iniziative già esistenti, si è aggiunto – a partire da gennaio 2018 – anche il fondo rivolto ai lavoratori del settore dell'igiene ambientale (Previambiente).

Nello stesso periodo, le risorse complessivamente destinate alle prestazioni dalle forme pensionistiche complementari ammontano a 167,2 miliardi di euro. Il patrimonio dei fondi negoziali, pari a 51,2 miliardi di euro, risulta in crescita del 3,5%.

I rendimenti, seppure penalizzati nel corso del 2018 dalle perdite in conto capitale scaturite dal rialzo dei rendimenti obbligazionari, scontano tuttavia un andamento largamente positivo sul lungo periodo (da fine 2007 a fine settembre 2018), pari al 3,1% nei fondi negoziali, a fronte di una rivalutazione media annua composta del TFR pari al 2,1%.

Si tratta di un bilancio importante che premia il lavoro della contrattazione collettiva e dei fondi pensione negoziali ed evidenzia le potenzialità di un sistema ormai “maturo” ad assurgere a significativo pilastro della sostenibilità del sistema pensionistico pubblico.

L'iniziativa della cd. “adesione contrattuale” ha rappresentato sicuramente l'esperienza più significativa in termini di sistema e ha dimostrato la persistente importanza delle fonti istitutive e della contrattazione come “motore” del rilancio della previdenza complementare di origine collettiva.

Tuttavia i dati seppure incoraggianti, segnalano che l'Italia, sul versante delle pensioni integrative, continua a patire un ritardo molto marcato rispetto alla media dei Paesi Ocse.

Nel nostro Paese, l'andamento dei fondi segue sostanzialmente quello dell'economia: le regioni più ricche, quindi quelle settentrionali, hanno tassi di partecipazione più elevati e versamenti contributivi, più che doppi rispetto a gran parte del Sud. Per quanto riguarda invece le fasce di età più coinvolte, i giovani restano purtroppo al palo a causa della precarietà del lavoro e soprattutto in mancanza di retribuzioni congrue: a fine 2017 solo il 19% degli under 34 aveva optato per la previdenza complementare, oltre un terzo in meno rispetto alle fasce più anziane. Questo è un dato molto preoccupante, perché non vi è dubbio che le classi giovanili sono proprio quelle maggiormente interessate a un progressivo piano di accumulo finalizzato ad integrare la pensione di primo pilastro.

Questo significa che, se non si cambia il passo, il sistema rischia di vedere ridursi la base del suo potenziale insediamento, in misura inversamente proporzionale al ruolo che gli ha invece attribuito il legislatore con gli ultimi provvedimenti normativi.

È noto che pesano sugli esiti attuali l'incertezza normativa, l'assenza di un'efficace informazione sulla situazione pensionistica, tasse crescenti, riforme contestate o fin troppo spesso rimaste solo sulla carta e, soprattutto la mancata consapevolezza di come la previdenza integrativa sia un indispensabile strumento di welfare sociale e non un mero prodotto finanziario.

I fondi pensione hanno assunto un ruolo sempre più determinante come welfare di secondo livello e, per questo, si ritiene indilazionabile un intervento che possa favorire

nuovamente le adesioni, soprattutto da parte delle categorie attualmente meno coinvolte (giovani, donne, piccole imprese, autonomi e lavoratori discontinui), e che possa portare a una razionalizzazione del sistema e a incentivare il loro ruolo di investitori istituzionali, anche per orientare i processi economici e di mercato, con ritorni positivi sull'economia reale e il finanziamento delle piccole e medie imprese.

Dobbiamo mettere in relazione l'obiettivo previdenziale con l'interesse generale del Paese, ridando slancio e valorizzazione competitiva alle attività economiche e rafforzandone la capacità di stare sui mercati e di creare occupazione e sviluppo.

A fronte delle numerose necessità del nostro sistema, spiace invece rilevare che, alla data in cui si scrive, a quanto consta, sul tema fondi pensione nella Manovra di Bilancio 2019 non sono previsti interventi strutturali per rendere più appetibili i fondi pensione, malgrado le richieste da tempo avanzate dalla nostra come da altre Associazioni di rappresentanza, dalle Parti sociali e dalla stessa Covip.

Non sono state neppure rafforzate, se non per le Casse di previdenza, misure di agevolazione fiscale per gli investimenti alternativi, come nelle Leggi di Bilancio 2017 e 2018, sebbene avessero dato il via ad una serie di iniziative, anche da parte di alcuni fondi soci, agli investimenti cd. alternativi.

In considerazione della necessità di dare maggiore sviluppo al secondo pilastro, anche per i suoi ritorni positivi sul sistema Paese in generale, rilanciamo con convinzione sulla necessità di un confronto urgente con le Istituzioni e il nuovo Governo per costruire un provvedimento organico e complessivo in tema di previdenza di secondo pilastro, con visione chiara degli obiettivi e degli strumenti a disposizione, partendo dallo stato dell'arte attuale e dalle modifiche che stanno coinvolgendo il mondo del lavoro, il sistema di welfare e i mercati finanziari.

Noi siamo pronti con responsabilità a fare la nostra parte, in sinergia con i fondi pensione negoziali, le Parti sociali e gli altri attori del sistema.

Il tema delle adesioni ai fondi pensione e della diversificazione delle loro scelte di portafoglio, anche al fine di contribuire al sostegno dell'economia reale del Paese è al centro del "Piano di attività 2016/2019" della nostra Associazione.

Il nostro percorso istituzionale ha tratto ulteriore vigore dagli indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva, contenuti nei recenti accordi interconfe-

derali che hanno riaffermato con forza proprio il valore del welfare integrativo e la necessità di rafforzarlo nell'ambito del nostro sistema di Welfare state.

Prioritaria a nostro avviso è una campagna formativa e informativa di tipo istituzionale, frutto di una strategia partecipata con Parti sociali, fondi pensione e Associazioni di rappresentanza, che porti ad un miglioramento della cultura economico/finanziaria degli italiani.

Per una efficace alfabetizzazione previdenziale, siamo convinti che ci sia bisogno di un processo condiviso tra tutti gli operatori e le istituzioni di settore, altrimenti l'assenza di un quadro nazionale che definisca in modo unitario fabbisogni formativi, priorità e criteri di intervento rende limitate le singole azioni messe in campo.

Troviamo, pertanto, molto positiva e funzionale allo scopo la recente istituzione del "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria" presieduto dalla Dr.ssa Annamaria Lusardi, la cui mission è quella di promuovere, attraverso iniziative di sensibilizzazione, l'attenzione verso l'educazione finanziaria, per incidere fortemente sul miglioramento delle competenze degli italiani in tema di risparmio, previdenza, investimenti e assicurazione.

Il presente Rapporto evidenzia, in una sezione specifica, come anche la nostra Associazione intenda farsi promotrice di un rilancio forte dell'attività di comunicazione e informazione sui temi della previdenza complementare, anche attraverso la costruzione di una rete territoriale, in grado di favorire la crescita delle adesioni e migliorare il servizio ai lavoratori e alle imprese.

In questo senso, ci stiamo muovendo con un progetto che coinvolgerà Parti sociali e i fondi soci, al fine di costruire un percorso dedicato e strutturato di informazione previdenziale e finanziaria per un'adesione consapevole, in sinergia con le risorse interne delle Parti istitutive di Assofondipensione, con la dimensione territoriale e di categoria nonché migliorando le esperienze già realizzate a livello associativo.

Anche per quel che concerne gli investimenti, sono in corso di definizione in Assofondipensione i dettagli di un Progetto tecnico sulle diverse opzioni di investimento per i fondi pensione negoziali, sulla tipologia degli strumenti utilizzabili e le modalità possibili di intervento per creare sinergie di tipo consortile tra i fondi negoziali soci. Gli investitori istituzionali sono ora chiamati a valutare una revisione dell'asset allo-

cation strategica e a orientarsi anche verso nuovi strumenti, con un diverso profilo di rischio e rendimento, anche alla luce delle nuove condizioni dei mercati finanziari. Tra questi, l'investimento in strumenti alternativi che consentano anche di veicolare risorse al sistema Paese (private equity, fondi di debito, private credit, infrastrutture e real estate etc.) può rappresentare un'importante opportunità da cogliere, attesa la coerenza con l'orizzonte temporale di lungo periodo dei fondi pensione e la tendenziale stabilità e prevedibilità dei rendimenti prospettici sugli orizzonti medio/lunghi. Lo dimostrano peraltro le recenti esperienze maturate da alcuni fondi soci di Assofondipensione che hanno avviato da qualche tempo questo percorso, contemplando anche asset class alternative nel loro portafoglio.


Tuttavia, per incentivare il ricorso a questo tipo di investimenti, con tutte le condizioni favorevoli, è importante promuovere in tutte le sedi uno sforzo del legislatore in favore del settore, sia in termini fiscali, di tassazione, che di individuazione di ambiti di "destinazione", per promuovere in modo efficace gli investimenti degli enti previdenziali, fermo il rispetto delle attuali regole di diversificazione e controllo dei rischi.

Sono dunque molte le iniziative che possono essere messe in campo con modalità e destinatari diversi; il filo conduttore che deve guidare i vari attori protagonisti deve essere l'impegno costante e soprattutto consapevole della necessaria crescita del sistema, secondo un percorso chiaro, sostenibile e con tempi certi, per completare le riforme avviate, e per consolidare nel medio/lungo periodo l'ottimo lavoro fin qui fatto nella costruzione del secondo pilastro previdenziale.

Ciò anche in vista delle prossime sfide che attendono i fondi pensione, sia a seguito dell'entrata in vigore del Decreto di attuazione della Direttiva IORP II (a decorrere da gennaio 2019), che a seguito della futura concorrenza dei PEPP.

Il Presidente

Giovanni Maggi



Il Vicepresidente

Roberto Ghiselli







# *1. Il settore della previdenza complementare italiana*

## *1.1 - La composizione generale del settore*

### *Gli iscritti*

Il numero totale degli aderenti a una forma di previdenza complementare in Italia sale, a fine settembre 2018, a poco più di 8,6 milioni. Secondo i dati della Covip (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione), gli iscritti sono cresciuti di 310.065 unità nel corso dei primi nove mesi del 2018 (+3,7%). Infatti, a fine 2017, gli aderenti al secondo pilastro ammontavano a quasi 8,3 milioni. Dal 2007, anno della campagna governativa di silenzio/assenso a favore del secondo pilastro, a settembre 2018 gli aderenti alla previdenza complementare sono aumentati dell'89%. Nel dettaglio, gli iscritti ai fondi pensione negoziali sono passati dai 2,8 milioni di dicembre 2017 fino ai 2,96 milioni di settembre 2018. Nel 2007, invece, i fondi pensione negoziali contavano circa 1,99 milioni di aderenti.

Quello delle iscrizioni alla previdenza complementare italiana è un trend positivo, ma non sufficiente. Le riforme della previdenza pubblica che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, le dinamiche demografiche e le condizioni del mercato del lavoro impongono, infatti, a ogni cittadino l'adesione al secondo pilastro, soprattutto per il definitivo passaggio dal regime retributivo a quello contributivo per il calcolo della pensione pubblica, con un impatto negativo sul tasso di sostituzione e quindi sugli assegni pen-

sionistici dei lavoratori. Negli ultimi anni, l'aumento registrato dalle iscrizioni ai fondi pensioni negoziali è stato in particolare determinato dall'introduzione di meccanismi di adesione generalizzata per via contrattuale con il solo contributo datoriale alla previdenza complementare prima per i lavoratori del settore edile e, a seguire, per altre categorie di lavoratori. L'introduzione di tali meccanismi è stata senza dubbio un'iniziativa positiva, tuttavia vi è la necessità di stimolare le iscrizioni al secondo pilastro al fine di determinare un'adesione consapevole e informata dei lavoratori, anziché un'iscrizione puramente passiva.

Per questo motivo, Assofondipensione ha elaborato un Progetto di promozione delle adesioni che sarà presentato nel dettaglio nel secondo capitolo di questo Rapporto e i cui principi cardine prevedono: un insieme di azioni di sistema propedeutiche al rilancio delle iscrizioni ai fondi pensione negoziali, la creazione di una rete nazionale e territoriale di servizi agli iscritti e alla più ampia platea dei potenziali aderenti e l'avvio di campagne di formazione e informazione per la diffusione di una maggiore cultura previdenziale.

#### La previdenza complementare in Italia. Adesioni


	Set-18 (1)	2017 *	2007
Fondi pensione negoziali	2.959.865	2.804.633	1.988.639
Fondi pensione aperti	1.430.801	1.374.205	747.264
Fondi pensione preesistenti	643.000	643.341	680.746
PIP "nuovi"	3.210.552	3.104.209	486.017
PIP "vecchi"	390.000	390.311	703.400
<b>Totale iscritti(2)</b>	<b>8.609.034</b>	<b>8.298.969</b>	<b>4.560.164</b>

\* Sono inclusi gli iscritti che non hanno effettuato versamenti nell'anno e i cosiddetti differiti. Sono esclusi i pensionati.

(1) Per i PIP "vecchi" e i fondi pensione preesistenti i dati sono riferiti alla fine del 2017.

(2) Nel totale si include FONDINPS. I totali sono al netto delle posizioni multiple. Sono inoltre escluse le duplicazioni dovute agli iscritti che aderiscono contemporaneamente a PIP "vecchi" e "nuovi". Fonte: Covip.

*La previdenza complementare in Italia: l'andamento delle adesioni dal 2007 a settembre 2018*



*\* Sono inclusi gli iscritti che non hanno effettuato versamenti nell'anno e i cosiddetti differiti. Sono esclusi i pensionati.  
 (1) Per i PIP "vecchi" e i fondi pensione preesistenti i dati sono riferiti alla fine del 2017.  
 Fonte: Covip*

*Le risorse*

A fine settembre 2018, le risorse amministrare dal settore della previdenza complementare italiana hanno raggiunto un totale di circa 167,23 miliardi di euro. Tale dato è in crescita del 3% rispetto ai 162,3 miliardi di euro di fine 2017. A fine 2007, invece, le differenti forme di previdenza complementare avevano a disposizione un patrimonio complessivo di 57,75 miliardi di euro.

Per quel che riguarda specificatamente i fondi pensione negoziali, essi amministrano 51,17 miliardi di euro a fine settembre 2018, contro i 49,46 miliardi di euro di fine 2017 e gli 11,6 miliardi di euro di fine 2007.

*Le risorse destinate alle prestazioni (1)*

	Set-18 (1)	2017	2007
Fondi pensione negoziali	51.171	49.456	11.599
Fondi pensione aperti	19.952	19.145	4.298
PIP "nuovi"	30.049	27.644	1.020
PIP "vecchi"	6.980	6.978	4.770
Fondi pensione preesistenti	59.000	58.996	36.054
<b>Totale Risorse D.P.(3)</b>	<b>167.234</b>	<b>162.299</b>	<b>57.747</b>

(1) Le risorse destinate alle prestazioni comprendono: l'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali, i fondi aperti e i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo unit linked.

(2) Per i PIP "vecchi" e i fondi pensione preesistenti, i dati del 2018 non sono disponibili e sono quindi posti pari a quelli di fine del 2017. Per i PIP "nuovi", i dati del 2018 delle gestioni separate (ramo I) sono in parte stimati.

(3) Nel totale si include FONDINPS.

Dati in milioni di euro. Fonte: Covip.

*Il numero delle forme pensionistiche*


Gli strumenti di previdenza complementare a disposizione dei lavoratori italiani sono di differente tipologia. In base ai dati pubblicati dalla Covip, a fine 2017, sul mercato sono attivi 35 fondi pensione negoziali, 43 fondi pensione aperti, 259 fondi pensione preesistenti e 77 PIP "nuovi". L'offerta, nel corso degli ultimi anni, è andata progressivamente consolidandosi per effetto, soprattutto, di una serie di operazioni di fusione tra realtà esistenti. Un fenomeno che ha riguardato in modo particolare i fondi pensione negoziali (ultimi in ordine di tempo, nel 2017, la confluenza di Prev.i.log. in Priamo e, nel 2018, la nascita del fondo Previdenza Cooperativa che ha riunito al suo interno gli esistenti Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop) e i fondi pensione preesistenti (in questo caso si ricordano gli accorpamenti, in alcuni casi ancora in corso, decisi dai Gruppi bancari UniCredit, Intesa Sanpaolo e Banco Popolare).

*Il numero delle forme pensionistiche complementari*

	2017	2007
Fondi pensione negoziali	35	42
Fondi pensione aperti	43	81
Fondi pensione preesistenti	259	433
PIP "nuovi"	77	72
<b>Totale</b>	<b>415</b>	<b>629</b>

Fonte: Covip.

*L'evoluzione del numero delle forme pensionistiche complementari*



Fonte: Covip.

## 1.2 - I fondi pensione negoziali e la loro evoluzione

### *Gli iscritti e l'attivo netto destinato alle prestazioni*

A fine giugno 2018, sono 32 i fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione, per un totale di poco più di 2,93 milioni di aderenti, in crescita di circa 300 mila unità rispetto a un anno prima e di 171.959 unità nel primo semestre del 2018. Al termine della prima metà del 2018, inoltre, i 32 soci di Assofondipensione mostrano un attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) di circa 49,9 miliardi di euro: con un rialzo dell'1,8% rispetto ai 49 miliardi di euro di fine 2017. Nel dettaglio, nel primo semestre del 2018, i fondi pensione negoziali mostrano un saldo in attivo, con entrate legate alla gestione previdenziale di circa 2,68 miliardi di euro (+200 mila euro circa rispetto al primo semestre 2017) e uscite di 1,62 miliardi di euro (+180 mila euro circa rispetto al primo semestre 2017). Il 1° luglio 2018, a causa della fusione di Cooperlavoro, Previcoper e Filcoop nel fondo Previdenza Cooperativa, il numero di fondi associati ad Assofondipensione si è attestato a 30 unità, senza variazioni nella rappresentatività in termini di aderenti e risorse destinate alle prestazioni.

### *I dati dei fondi pensione negoziali a fine giugno 2018*

	<i>giu-18</i>
<i>Numero fondi</i>	32
<i>Iscritti</i>	2.933.806
<i>Nuovi iscritti nel semestre</i>	171.959
<i>Entrate della gestione previdenziale</i>	2.679.917.352 euro
<i>Uscite della gestione previdenziale</i>	1.616.602.661 euro
<i>Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)</i>	49.907.090.098 euro

*Dati riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017).  
Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

### I comparti


I 32 fondi pensione negoziali operativi a fine giugno 2018 contano, complessivamente, 95 comparti d'investimento. Il gruppo più numeroso è rappresentato dalle linee d'investimento Garantite (33) con un totale di 747.873 iscritti (il 25,5% del totale) e un attivo netto destinato alle prestazioni di circa 7,23 miliardi di euro (il 14,5% del ANDP del settore). I comparti Bilanciati, invece, sono 31 e sono stati sottoscritti da 1,63 milioni di italiani (il 55,5% della platea complessiva degli aderenti ai fondi pensione negoziali), per un totale di 26,3 miliardi di euro (52,7% degli attivi complessivi). Ammonta invece a 13,31 miliardi di euro (26,7% del totale), l'attivo netto destinato alle prestazioni dei 17 comparti Obbligazionari misti che, inoltre, vantano 439 mila iscritti (15% del totale). Le linee d'investimento Azionarie sono 12, a fine giugno 2018, con 54.831 iscritti (1,9% degli aderenti complessivi) e un ANDP di 1,85 miliardi di euro (3,7% del totale). Infine, sono solo 2 i comparti Obbligazionari puri disponibili e contano 64.204 iscritti (2,2%) per un attivo netto di 1,22 miliardi di euro (il 2,4% del ANDP complessivo dei fondi pensione negoziali al 30 giugno 2018).

### Le tipologie di comparto

Tipologia di comparto	Numero comparti	%	Iscritti	%	ANDP (in euro)	%
Garantito	33	34,7%	747.873	25,5%	7.227.523.378	14,5%
Obbligazionario puro	2	2,1%	64.204	2,2%	1.219.998.584	2,4%
Obbligazionario misto	17	17,9%	439.065	15,0%	13.311.621.512	26,7%
Bilanciato	31	32,6%	1.627.833	55,5%	26.302.113.078	52,7%
Azionario	12	12,6%	54.831	1,9%	1.845.833.546	3,7%
<b>Totale</b>	<b>95</b>		<b>2.933.806</b>		<b>49.907.090.098</b>	

*Dati aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Il totale degli iscritti per tipologia di comparto è al lordo degli aderenti iscritti a più di un comparto. Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

*La distribuzione del numero dei comparti, degli iscritti e dell'ANDP dei fondi pensione negoziali*



*Dati aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Il totale degli iscritti per tipologia di comparto è al lordo degli aderenti iscritti a più di un comparto. Fonte: elaborazione dati Mondolnstitutional.*

*Le dimensioni*


Sul fronte delle risorse destinate alle prestazioni, i 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione mostrano una dimensione media di 1,6 miliardi di euro. La maggioranza dei fondi disponibili si colloca nella fascia tra 1 miliardo e 2,5 miliardi di euro di ANDP. In particolare, 12 Enti hanno a disposizione risorse in questa fascia, per un totale di quasi 18 miliardi di euro, mentre altri 8 fondi hanno risorse ricomprese tra 500 milioni e 1 miliardo di euro (per complessivi 6,17 miliardi di euro). Ci sono poi 7 fondi con risorse tra i 100 e i 500 milioni di euro (per un totale di 2 miliardi di euro), mentre i 2 fondi pensione di maggiore dimensione raggiungono un totale di 17,21 miliardi di euro. Ci sono poi 2 fondi con risorse ricomprese tra 2,5 e 5 miliardi di euro, per un totale di 6,35 miliardi, e un solo fondo con risorse inferiori ai 100 milioni di euro.

**Distribuzione per classi dimensionali delle risorse destinate alle prestazioni.**

Classi dimensionali <sup>10</sup>	N.	Risorse destinate alle prestazioni (in euro)
> 5 mld	2	17.213.605.436
tra 2,5 e 5 mld	2	6.354.355.642
tra 1 e 2,5 mld	12	18.052.747.984
tra 500 mln e 1 mld	8	6.170.191.904
tra 100 e 500 mln	7	2.020.645.633
tra 25 e 100 mln	1	95.543.499

Dati aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati Mondolnstitutional.

**Le risorse destinate alle prestazioni per dimensione dei fondi pensione negoziali**



Dati in euro aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017).

Fonte: elaborazione dati Mondolnstitutional.


Guardando agli iscritti a fine giugno 2018, 7 fondi pensione negoziali hanno oltre 100 mila aderenti ciascuno (per un totale di circa 1,9 milioni di iscritti). Vi sono poi 8 e 9 fondi che hanno, rispettivamente, tra i 50 mila e i 100 mila iscritti e tra i 20 mila e i 50 mila iscritti, per un totale di 587.864 aderenti i primi e 361.112 i secondi. Tra i 10 mila e i 20 mila sono invece gli iscritti di 4 fondi pensione negoziali per un totale di 58.334 iscritti e tra i mille e i 10 mila sono gli aderenti di altri 4 Enti per un totale di 26.824.

#### *Distribuzione per classi dimensionali degli iscritti*

<i>Classi dimensionali</i>	<i>N.</i>	<i>Iscritti</i>
<i>&gt; 100 mila</i>	<i>7</i>	<i>1.899.672</i>
<i>tra 50 e 100 mila</i>	<i>8</i>	<i>587.864</i>
<i>tra 20 e 50 mila</i>	<i>9</i>	<i>361.112</i>
<i>tra 10 e 20 mila</i>	<i>4</i>	<i>58.334</i>
<i>tra 1.000 e 10 mila</i>	<i>4</i>	<i>26.824</i>

*Dati aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

*Gli iscritti ai fondi pensione negoziali per classi dimensionali*



*Dati aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

*La raccolta e i flussi contributivi del primo semestre 2018*

Nella prima metà del 2018, i 32 fondi pensione negoziali hanno registrato una raccolta netta di circa 1,06 miliardi di euro, in lieve aumento rispetto al dato del 2017 e frutto di entrate della gestione previdenziale per 2,68 miliardi di euro (di cui 2,58 miliardi di euro da contributi per prestazioni e 103,9 milioni di euro per trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche) e uscite della gestione previdenziale per circa 1,62 miliardi di euro.

*La raccolta netta nel 1° semestre 2018*

<i>Contributi per prestazioni</i>	<i>2.576,0</i>
<i>Trasferimenti in entrata da altre forme pensionistiche</i>	<i>103,9</i>
<i>Entrate della gestione previdenziale</i>	<i>2.679,9</i>
<i>Uscite della gestione previdenziale</i>	<i>1.616,6</i>
<i>Raccolta netta</i>	<i>1.063,3</i>

*Dati in milioni di euro aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Fil-coop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati MondoInstitutional.*

*Le entrate della gestione previdenziale*

Entrando nei dettagli dei 2,58 miliardi di euro di entrate della gestione previdenziale derivanti da contributi emerge che 1,58 miliardi di euro sono dovuti al versamento delle quote di TFR da parte degli iscritti ai fondi pensione negoziali, a cui si aggiungono 505,5 milioni di euro di contributi a carico del lavoratore e 439,2 milioni di euro di contributi a carico del datore di lavoro. 37,1 milioni di euro sono entrati poi grazie agli accordi contrattuali (nel 2017 non era stata rilevata questa voce) e 10,9 milioni di euro come contributi da premio di risultato, una novità legislativa di cui si registrano i primi numeri.

*I flussi contributivi nel 1° semestre 2018*

<i>Contributi per prestazioni</i>	
<i>a carico del lavoratore</i>	505,5
<i>a carico del datore di lavoro</i>	439,2
<i>TFR</i>	1.583,0
<i>Reintegro di anticipazioni</i>	0,3
<i>Contributi contrattuali</i>	37,1
<i>Contributi da premio di risultato</i>	10,9
<i>Totale</i>	2.576,0

*Dati in milioni di euro aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Fil-coop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

Distinguendo sulla base dei comparti dei fondi pensione negoziali, risulta che, nel primo semestre del 2018, le linee d'investimento Bilanciate hanno registrato entrate per contributi di circa 1,3 miliardi di euro, seguite dai comparti Obbligazionari misti con 621,4 milioni di euro e dai Garantiti con 470,9 milioni di euro. Le linee Azionarie, invece, hanno segnato 91,4 milioni di euro di entrate della gestione previdenziale per contributi e quelle Obbligazionarie pure per 82,3 milioni di euro.

***I flussi contributivi nel 1° semestre 2018 per tipologia di comparto***

<i>Contributi per prestazioni</i>	<i>Garantito</i>	<i>%</i>	<i>Obbligazionario puro</i>	<i>%</i>	<i>Obbligazionario misto</i>	<i>%</i>	<i>Bilanciato</i>	<i>%</i>	<i>Azionario</i>	<i>%</i>
<i>a carico del lavoratore</i>	80,2	17,0%	14,7	17,8%	109,0	17,5%	284,5	21,7%	17,2	18,8%
<i>a carico del datore di lavoro</i>	68,4	14,5%	12,2	14,9%	123,0	19,8%	218,7	16,7%	16,8	18,4%
<i>TFR</i>	307,8	65,4%	55,1	66,9%	382,6	61,6%	781,5	59,7%	56,1	61,4%
<i>Contributi altri aderenti</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<i>Reintegro di anticipazioni</i>	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,2	0,0%	0,0	0,0%
<i>Contributi contrattuali</i>	13,7	2,9%	0,0	0,0%	2,1	0,3%	21,3	1,6%	0,1	0,1%
<i>Contributi da premio di risultato</i>	0,9	0,2%	0,3	0,4%	4,7	0,8%	3,8	0,3%	1,2	1,3%
<b><i>Totale</i></b>	<b>470,9</b>		<b>82,3</b>		<b>621,4</b>		<b>1.310,0</b>		<b>91,4</b>	

*Dati in milioni di euro aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Fil-coop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

Le uscite della gestione previdenziale

Nei primi sei mesi del 2018, le uscite della gestione previdenziale dei fondi pensione negoziali hanno totalizzato 1,616 miliardi di euro, in aumento di 178 milioni di euro rispetto al primo semestre dello scorso anno, a causa soprattutto di un aumento delle erogazioni in forma di capitale (+93,2 milioni, a quota 481 milioni di euro nel primo semestre 2018) e in secondo luogo delle anticipazioni, cresciute di 56 milioni rispetto al primo semestre 2017. Sono aumentati di 17 milioni di euro anche i trasferimenti in uscita, che si attestano nel primo semestre del 2018 a 157,5 milioni di euro, mentre i primi numeri disponibili sulla rendita temporanea (283 mila euro) testimoniano l'esiguità di questa voce nel bilancio complessivo.

**Le uscite della gestione previdenziale nel 1° semestre 2018**

<i>Trasferimenti in uscita verso altre forme pensionistiche</i>	157,5
<i>Anticipazioni</i>	532,6
<i>Riscatti</i>	436,0
<i>Erogazioni in forma di capitale</i>	481,0
<i>Trasformazioni in rendita</i>	9,5
<i>Rendita temporanea</i>	0,3
<i>Uscite della gestione previdenziale</i>	1.616,6

*Dati in milioni di euro aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Fil-coop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati MondoInstitutional.*

A livello di comparti, le uscite della gestione previdenziale più importanti hanno riguardato le linee Bilanciate (840 milioni di euro), seguite da quelle Obbligazionarie miste (407,7 milioni di euro) e Garantite (256,8 milioni di euro). Per i comparti Obbligazionari puri, invece, le uscite si sono attestate, nel primo semestre del 2018, a quota 65,7 milioni di euro, mentre per gli Azionari a 46,1 milioni di euro.

*Le uscite della gestione previdenziale nel 1° semestre 2018 per tipologia di comparto*

	Garantito	%	Obbligazionario puro	%	Obbligazionario misto	%	Bilanciato	%	Azionario	%
<i>Trasferimenti in uscita verso altre forme pensionistiche</i>	22,4	8,7%	3,9	5,9%	38,4	9,4%	85,5	10,2%	7,4	16,0%
<i>Anticipazioni</i>	70,6	27,5%	16,1	24,5%	136,2	33,4%	290,1	34,5%	19,5	42,4%
<i>Riscatti</i>	79,0	30,8%	20,7	31,5%	118,9	29,2%	206,0	24,5%	11,0	23,8%
<i>Erogazioni in forma di capitale</i>	83,3	32,4%	25,0	38,0%	111,2	27,3%	253,8	30,2%	7,7	16,8%
<i>Trasformazioni in rendita</i>	1,4	0,6%	0,0	0,0%	2,9	0,7%	4,6	0,5%	0,5	1,0%
<i>Rendita temporanea</i>	0,2	0,1%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,1	0,0%	0,0	0,0%
<i>Uscite della gestione previdenziale</i>	256,8		65,7		407,7		840,0		46,1	

*Dati in milioni di euro aggiornati a giugno 2018 e riferiti ai fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione (per il fondo Filcoop sono stati utilizzati i dati a dicembre 2017). Fonte: elaborazione dati Mondoinstitutional.*

### 1.3 - La distribuzione degli iscritti ai fondi pensione negoziali

#### La distribuzione degli iscritti per classi di età e genere

Gli iscritti ai fondi pensione negoziali hanno in media 46 anni. La percentuale di iscritti con età inferiore ai 34 anni è contenuta al 14,8%, mentre la classe di età più rappresentata è quella tra i 45 e i 54, che può contare sul 35,1% degli iscritti. Gli iscritti tra i 35 e 44 anni sono il 26,6% e quelli tra i 55 e 64 il 22,1%.


#### La distribuzione degli iscritti per classi di età

Classe di età	Distribuzione %
inferiore a 25	2,2%
tra 25 e 34	12,6%
tra 35 e 44	26,6%
tra 45 e 54	35,1%
tra 55 e 64	22,1%
65 e oltre	1,4%

Fonte: Covip, Relazione per l'anno 2017

Guardando al genere degli iscritti, domina la componente maschile: il 72,6% degli iscritti ai fondi pensione negoziali è infatti di sesso maschile, e solamente il 27,4% di sesso femminile. L'età media, invece, non differisce molto: se per i maschi l'età media degli iscritti è pari a 45,9 anni, quella femminile è pari a 46,4.


*La composizione degli iscritti per genere*



Fonte: Covip, Relazione per l'anno 2017

Esistono invece delle differenze per quanto riguarda le classi di età. La distribuzione degli iscritti di sesso maschile vede, infatti, maggiori percentuali nelle classi di età fino ai 39 anni, mentre quella femminile è più sbilanciata verso classi di età tra i 45 e i 64 anni. Rispetto agli uomini, quindi, si presume che l'iscrizione ai fondi pensione negoziali da parte delle donne sia più ritardata nel tempo.

*La distribuzione degli iscritti per classi di età e genere*



Fonte: Covip, Relazione per l'anno 2017

### *La distribuzione degli iscritti per regioni e genere*

Il 31,3% degli iscritti ai fondi pensione negoziali provengono dall'area Nord occidentale del Paese, con una larga rappresentanza degli iscritti dalla Lombardia (20,5% del totale). Seguono gli iscritti dell'area Nord Orientale con il 25,7%, quelli del Meridione e delle Isole (24,4%) e del Centro Italia (18,6%).


### *La distribuzione degli iscritti per area geografica*

<i>Nord Occidentale</i>	<i>31,3%</i>
<i>Nord Orientale</i>	<i>25,7%</i>
<i>Centro</i>	<i>18,6%</i>
<i>Meridionale e Isole</i>	<i>24,4%</i>

*Fonte: Covip, Relazione per l'anno 2017*

Se si guarda alla composizione tra maschi e femmine, emergono delle differenze. In particolare, la percentuale di partecipazione femminile ai fondi pensione negoziali è ridotta al Sud e Isole, dove si concentrano solamente il 15% delle iscritte, contro il 27,9% dei maschi, a favore delle regioni del Nord, dove si concentrano il 66% di tutte le iscritte ai fondi pensione negoziali. Più equilibrata, invece, la distribuzione maschile, pari al 53,6% nel Nord Italia.

*La distribuzione degli iscritti per genere e area geografica*



Fonte: Covip, Relazione per l'anno 2017

Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna possono contare sul 48,7% degli iscritti di sesso maschile e sul 61% di quelli di sesso femminile. In Centro Italia, le regioni più rappresentate sono Toscana e Lazio (14,9% degli iscritti maschi e 15,7% di femmine) e al Sud sono più elevate le quote di Campania, Puglia e Sicilia (19,1% degli iscritti maschi e 9,6% femmine).

*La distribuzione degli iscritti per regione e genere*

	Maschi	Femmine
Piemonte	7,7%	8,5%
Valle d'Aosta	0,4%	0,7%
Lombardia	19,8%	22,5%
Liguria	2,5%	2,1%
Nord occidentale	30,4%	33,8%
Veneto	9,8%	11,6%
Trentino Alto Adige	4,0%	8,2%
Friuli Venezia Giulia	2,0%	2,3%
Emilia Romagna	7,4%	10,2%
Nord orientale	23,2%	32,2%
Toscana	6,2%	6,8%
Umbria	1,5%	1,2%
Marche	2,1%	2,0%
Lazio	8,7%	8,9%
Centro	18,4%	19,0%
Abruzzo	2,5%	1,7%
Molise	0,5%	0,3%
Campania	7,7%	3,8%
Puglia	5,3%	2,5%
Basilicata	1,1%	0,6%
Calabria	2,3%	1,3%
Sicilia	6,1%	3,3%
Sardegna	2,3%	1,4%
Meridionale e Insulare	27,9%	15%


Fonte: Covip, Relazione per l'anno 2017

## 1.4 - La gestione finanziaria dei fondi pensione negoziali

### Le linee offerte

L'offerta di investimento dei fondi pensione negoziali è strutturata sul modello multi-comparto. Dei 30 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione attivi al 31 ottobre 2018, un fondo presenta sei comparti, uno ne ha cinque, sette hanno quattro comparti, 14 hanno tre comparti, sei ne hanno due e infine un solo fondo ha un unico comparto, per un totale di 94 comparti.


### L'offerta di comparti da parte dei fondi pensione negoziali



*Dati riferiti ai 30 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 31 ottobre 2018.  
Fonte: MondoInstitutional.*

Ogni fondo compone la propria offerta tenendo in considerazione diversi parametri e calibrando l'orizzonte temporale suggerito per l'investimento da parte degli iscritti. La definizione di questi orizzonti temporali, estrapolata dalle Note Informative aggiornate dei fondi, è piuttosto variegata e va dal breve periodo fino a oltre 25 anni. Volendo raggruppare i comparti per classi di orizzonti temporali, l'offerta appare più omogenea: poco più di un terzo dei comparti, che corrispondono a quelli Garantiti o Prevalentemente obbligazionari, ha un orizzonte temporale entro i 5 anni. Un altro 18% dei comparti ha un orizzonte entro i 10 anni, e si tratta sia di comparti Obbligazionari misti che Bilanciati. Il 27% dei comparti poi ha un orizzonte entro i 15 anni: sono in prevalenza comparti Bilanciati, ma sono presenti anche dei comparti Obbligazionari misti o Azionari. L'orizzonte temporale che va oltre i 15 anni riguarda il 18% dei comparti, che sono Bilanciati o Azionari nella classificazione per tipologia adottata dalla Covip.

*L'orizzonte temporale dei singoli comparti dei fondi pensione negoziali raggruppati*



*Dati riferiti ai 30 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 31 ottobre 2018.  
Fonte: Mondoinstitutional.*

**La distribuzione degli orizzonti temporali dei comparti dei fondi pensione negoziali a seconda della tipologia**

Tipologia comparto	Numero comparti con orizzonte temporale...				Totale
	fino a 5 anni	fino a 10 anni	fino a 15 anni	oltre 15 anni	
Azionario			2	10	12
Bilanciato		11	13	8	32
Obbligazionario misto	3	12	3		18
Obbligazionario puro	1				1
Garantito	31				31

*Dati riferiti ai 30 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 31 ottobre 2018.  
Fonte: Mondoinstitutional.*


**L'asset allocation**

**L'allocatione generale**

Gli investimenti diretti e indiretti dei fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione ammontano a 50,1 miliardi di euro a fine giugno 2018, in crescita di 576,4 milioni di euro (+1,2%) rispetto a fine 2017. Del totale, 22,5 miliardi di euro sono investiti in Titoli di Stato (44,9%), 10,6 miliardi di euro in titoli di capitale (21,2%), 8,96 miliardi di euro in altri titoli di debito (17,9%), 4,2 miliardi di euro in quote di Oicr (8,4%), 3,5 miliardi di euro sono investiti in depositi bancari (7%) e 33,2 milioni di euro in altre attività e passività<sup>1</sup> (0,7%).

*Nota: <sup>1</sup>Calcolate come la somma di opzioni acquistate, ratei e risconti attivi, garanzie di risultato rilasciate al fondo pensione, altre attività della gestione finanziaria, altri strumenti finanziari derivati e altre passività della gestione finanziaria.*


*L'allocazione dei fondi pensione negoziali a fine giugno 2018*



*Dati riferiti a 31 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 30 giugno 2018 (escluso Filcoop).  
Fonte: MondoInstitutional*

I dati dell'allocazione, come si può vedere anche nel grafico, sono sostanzialmente allineati rispetto a quelli di fine 2017.

*La variazione dell'asset allocation tra la fine del 2017 e giugno 2018*



*Dati riferiti a 31 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 30 giugno 2018 (escluso Filcoop).  
Fonte: Mondoinstitutional*

L'allocazione per tipologia di comparto

I comparti Garantiti e Obbligazionari puri detengono quote di Titoli di Stato rispettivamente pari al 74,6% e al 62,3%. A questi si aggiungono altri titoli di debito pari al 13,2% per i comparti Garantiti e al 26,4% per quelli Obbligazionari puri. Seguono i comparti Obbligazionari misti con una quota di Titoli di Stato del 45,5%, a cui affiancano altri titoli di debito (14,4%), titoli di capitale (25,9%) e quote di Oicr (3,2%). I comparti Bilanciati e Azionari sono i maggiori utilizzatori di Oicr, con quote rispettivamente del 12,5% e del 14,5%. I comparti Bilanciati, poi, investono per il 36,9% in Titoli di Stato e il 21,3% in Titoli di debito, con una quota di investimenti diretti in titoli di capitale pari al 23,7%. Per i comparti Azionari, invece, la quota di titoli di capitale sale al 44,7%, mentre i Titoli di Stato si fermano al 25,7% e i titoli di debito all'8,1%.

*L'allocazione dei fondi pensione negoziali per tipologia, a fine giugno 2018*

	Garantito	%	Obbligazio- nario puro	%	Obbligazio- nario misto	%	Bilanciato	%	Azionario	%
Depositi bancari	576,2	7,9%	99,5	8,2%	1.363,4	10,2%	1.325,6	5,0%	117,3	6,4%
Titoli di Stato e altri organismi internazionali	5.417,5	74,6%	759,6	62,3%	6.107,2	45,5%	9.698,7	36,9%	473,1	25,7%
Altri titoli di debito	960,6	13,2%	321,1	26,4%	1.931,1	14,4%	5.602,6	21,3%	148,3	8,1%
Titoli di capitale	87,5	1,2%	0,0	0,0%	3.473,7	25,9%	6.236,8	23,7%	822,9	44,7%
Quote di OICR	186,3	2,6%	28,4	2,3%	432,3	3,2%	3.276,9	12,5%	266,7	14,5%
Altre attività e passività	35,0	0,5%	9,7	0,8%	114,9	0,9%	162,6	7,3%	11,0	0,6%
<b>TOTALE</b>	<b>7.263,1</b>		<b>1.218,3</b>		<b>13.422,7</b>		<b>26.303,2</b>		<b>1.839,4</b>	


*Dati riferiti a 31 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 30 giugno 2018 (escluso Filcoop).  
Fonte: Mondoinstitutional*

La distribuzione geografica degli investimenti

A fine 2017, il 26,2% degli investimenti dei fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione era allocato in Italia, il 47,5% in altri Paesi dell'Unione Europea, il 25,5% in altri Paesi dell'Ocse e lo 0,8% in Paesi al di fuori dell'Ocse<sup>2</sup>.

*Nota: <sup>2</sup> Percentuali calcolate dai dati di bilancio 2017 dei fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione su un totale di investimenti pari a 47,4 miliardi di euro.*


*La distribuzione geografica degli investimenti dei fondi pensione negoziali a fine 2017*



*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: Mondoinstitutional*

Guardando ai dati dell'allocazione geografica e aggiungendo il dettaglio della tipologia di investimento, si può notare che per i Titoli di Stato, la quota maggiore spetta a quelli dei Paesi dell'Unione Europea escludendo l'Italia con una quota del 21,7% del totale degli investimenti, seguiti da vicino dai Titoli di Stato del Tesoro italiano (19,8%). Tra i titoli di debito, invece, i preferiti sono quelli di aziende dell'Ue esclusa l'Italia (9,1%), che precedono quelli di aziende di Paesi aderenti all'Ocse (7,1%), che includono tra gli altri Stati Uniti e Giappone, mentre i titoli di debito di aziende italiane si fermano all'1,7%. Tra i titoli di capitale, invece, la quota maggiore è riferita ad azioni di Paesi Ocse (11,9%), seguite da quelle di altri Paesi dell'Ue diversi dall'Italia (8,6%) e da quelli italiani (1%). Gli Oicr sono in maggioranza basati in Unione Europea (8,3%), mentre i depositi bancari restano sul territorio nazionale (3,5%).


La suddivisione geografica dettagliata degli investimenti dei fondi pensione negoziali a fine 2017



Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: Mondoinstitutional

Guardando al dettaglio degli investimenti per area geografica al di fuori dell'Italia, si può notare come negli altri Paesi dell'Ue, la quota maggiore sia destinata a investimenti in Titoli di Stato (45,5%), seguiti dai titoli di debito (19,1%), titoli di capitale (18%) e quote di Oicr (17,4%).


*L'allocazione degli investimenti in altri Paesi dell'Unione europea a fine 2017*



*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: MondoInstitutional*

Negli altri Paesi aderenti all'Ocse, invece, la quota maggiore spetta ai titoli di capitale (47%), a cui seguono i titoli di debito (28%), i Titoli di Stato (22%) e quote di Oicr (2,9%).


*L'allocazione degli investimenti in altri Paesi Ocse a fine 2017*



*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: MondoInstitutional*

Infine, anche nel caso degli altri Paesi che non aderiscono all'Ocse la quota maggiore spetta ai titoli di capitale (37,6%), seguiti a brevissima distanza dai titoli di debito (37,5%) e dai Titoli di Stato (24,9%).

*L'allocazione degli investimenti in Paesi non Ocse a fine 2017*




*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: MondoInstitutional*

*La fotografia delle attuali allocazioni domestiche*

Ma come investono i fondi pensione negoziali in Italia? Guardando al dettaglio degli investimenti effettuati nella Penisola, si nota come la stragrande maggioranza sia in Titoli di Stato (75,8%), seguiti dai titoli di debito (6,4%), dai titoli di capitale (3,8%), dalle quote di Oicr (0,5%) e dai depositi bancari (13,5%). Questo significa che 1,2 miliardi di euro circa vengono investiti dai fondi pensione negoziali in aziende italiane, tramite l'acquisto di titoli di capitale o titoli di debito.

*L'allocazione degli investimenti in Italia a fine 2017*




*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: Mondoinstitutional*

Il dettaglio degli Oicr in portafoglio

L'allocazione complessiva in Oicr dei fondi pensione negoziali associati ad Assofondipensione si attesta a 4,2 miliardi di euro a fine giugno 2018, di cui è stato possibile risalire al dettaglio per un totale di 4,1 miliardi di euro. Di questi, 3,8 miliardi di euro sono riferiti a Oicr non quotati (93,2%) e 282 milioni di euro a Etf (6,8%).


**La tipologia di Oicr utilizzati dai fondi pensione negoziali a fine giugno 2018**



*Dati riferiti a 29 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 30 giugno 2018 (esclusi Filcoop, Fonchim, Solidarietà Veneto).  
Fonte: Mondoinstitutional*

I fondi vengono utilizzati per il 49,8% per l'esposizione ai mercati azionari, per il 42,5% ai mercati obbligazionari, per il 3,8% al comparto monetario per il 3% ai fondi alternativi, per lo 0,7% ai fondi immobiliari e per lo 0,2% ai fondi bilanciati. Anche gli Etf vengono utilizzati in maggioranza per l'esposizione al mercato azionario (71,5%), mentre la quota degli Etf obbligazionari è pari al 28,5%.

*L'allocazione in fondi ed ETF per asset class a fine giugno 2018*



*Dati riferiti a 29 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 30 giugno 2018 (esclusi Filcoop, Fonchim, Solidarietà Veneto).  
Fonte: Mondoinstitutional*

L'analisi dei mandati di gestione

Le risorse dei fondi pensione negoziali sono affidate quasi interamente a gestori finanziari, se si escludono gli investimenti diretti che a fine 2017 ammontavano a 117,4 milioni di euro, raddoppiando la cifra investita alla fine dell'anno precedente. I 32 fondi soci di Assofondipensione, in particolare, hanno affidato 47,9 miliardi di euro a 34 diversi gestori finanziari, tramite la stipula di 242 convenzioni. Di questi, 78 mandati per un totale di 14,1 miliardi di euro fanno capo a società o Gruppi italiani, e altri 164 mandati per un totale di 33,8 miliardi di euro a società o Gruppi esteri.


**I gestori finanziari dei mandati affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017**

Gestore finanziario	Numero mandati	Patrimonio gestito	%
Amundi Asset Management	37	5.481.794.689	11,4%
Credit Suisse	16	4.477.295.065	9,3%
Candriam	20	4.047.619.317	8,4%
BlackRock Investment Management	8	3.811.253.593	8,0%
Eurizon Capital Sgr	19	3.531.306.848	7,4%
UnipolSai Assicurazioni	20	3.459.551.909	7,2%
State Street Global Advisors	13	3.323.334.682	6,9%
Gruppo Generali	8	2.574.346.264	5,4%
AXA Investment Managers	9	2.076.586.519	4,3%
Groupama AM	14	1.810.357.663	3,8%
Gruppo Allianz	4	1.808.390.906	3,8%
BNP Paribas	11	1.748.416.649	3,6%
Anima Sgr	14	1.704.801.669	3,6%
Pimco	8	1.283.265.220	2,7%
Edmond de Rothschild	8	1.162.328.948	2,4%
Hsbc Global Asset Management	3	678.291.996	1,4%
Intesa Sanpaolo Vita	1	640.907.849	1,3%
Mediobanca Sgr	6	619.227.716	1,3%
Società Cattolica di Assicurazione	2	602.526.586	1,3%
Deutsche Bank	3	505.912.107	1,1%
Natixis Asset Management	1	387.625.426	0,8%
Arca Sgr	2	382.273.257	0,8%
Azimut Capital Management Sgr	2	335.624.976	0,7%
UBS Global Asset Management	1	281.789.359	0,6%
Banor Sim	1	190.487.111	0,4%
Raiffeisen	1	151.475.724	0,3%
Vontobel	1	150.172.848	0,3%
Loomis Sayles Investments	1	145.990.004	0,3%
Schroders Investment Management	1	145.826.157	0,3%
Invesco Asset Management	1	142.389.741	0,3%
Union Bancaire Gestion Institutionnelle	1	110.446.080	0,2%
Kemper Capital Management	1	57.825.951	0,1%
Finanziaria Internazionale Sgr	3	48.662.890	0,1%
NN Investment Partners	1	44.360.631	0,1%
<b>TOTALE</b>	<b>242</b>	<b>47.922.466.350</b>	

Dati calcolati sulla base dei dati di bilancio a fine 2017 dei 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione. Eurizon include i mandati di Eurizon Capital Sgr e di Epsilon Sgr. Gruppo Generali include i mandati di Generali Investments Europe Sgr, Assicurazioni Generali Spa, Generali Italia. Gruppo Allianz include i mandati di Allianz Global Investors Europe, Allianz Global Investors Sgr. Groupama AM include i mandati di Groupama AM Sgr e Groupama Asset Management. Credit Suisse include i mandati di Credit Suisse Asset Management e Credit Suisse (Italy). Edmond de Rothschild include i mandati di Edmond de Rothschild AM ed Edmond de Rothschild Sgr. Fonte: Mondolnstitutional.

Amundi Asset Management, grazie alla fusione con Pioneer Investments, è in vetta alla classifica con un patrimonio gestito di 5,48 miliardi di euro e 37 convenzioni. Segue Credit Suisse con 4,48 miliardi, Candriam con 4,05 miliardi, BlackRock Investment Management con 3,81 miliardi e, al quinto posto, Eurizon Capital Sgr (che include i dati di Epsilon Sgr), primo Gruppo italiano con 19 mandati e 3,53 miliardi di euro in gestione. Volendo scindere i mandati garantiti da quelli che non presentano garanzia, le prime posizioni cambiano. Tra i comparti garantiti, su un totale di 7,14 miliardi di euro affidati in gestione, a fine 2017, svetta UnipolSai Assicurazioni con una quota di mercato del 40%, seguita da Amundi Asset Management con il 28,3%, Gruppo Generali con il 14,3%, Intesa Sanpaolo Vita con il 9% e Società Cattolica di Assicurazione con l'8,4%.

*I gestori finanziari dei mandati garantiti affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017*




*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.*

*Fonte: Mondoinstitutional.*

Tra i mandati che non prevedono una garanzia, al primo posto si trova Credit Suisse con una quota di mercato dell'11%, seguita da Candriam (9,9%), BlackRock Investment Management (9,3%), Eurizon Capital Sgr (8,7%) e Amundi Asset Management (8,5%).

*I gestori finanziari dei mandati senza garanzia affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017*



*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: MondoInstitutional.*


Il 37,42% dei mandati di gestione affidati dai fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione è di tipo bilanciato, per un totale di 17,93 miliardi di euro e 103 convenzioni a fine 2017. A questi si sommano 12 mandati multi asset, per un totale di 9 miliardi di euro, che si sono voluti tenere separati in questa analisi perché, benché investano in azioni e obbligazioni come i mandati bilanciati, sono caratterizzati in maggioranza da una gestione non più direttamente legata a un parametro di rendimento, il benchmark, quanto piuttosto a un parametro di rischio. Seguono i comparti obbligazionari (9,56 miliardi di euro e 54 convenzioni) e quelli obbligazionari misti (7,23 miliardi di euro e 38 convenzioni). I mandati azionari si fermano a 3,5 miliardi di euro (26 convenzioni), mentre sono sotto al miliardo quelli monetari (360 milioni di euro e 3 convenzioni) e di risk overlay (339 milioni di euro e 6 convenzioni).

**La tipologia dei mandati finanziari affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017**

Tipologia di mandato	Patrimonio gestito (in euro)	Numero di mandati
Bilanciato	17.926.077.184	103
Obbligazionario	9.560.779.471	54
Multi asset	9.000.557.389	12
Obbligazionario misto	7.228.775.405	38
Azionario	3.506.481.320	26
Monetario	360.619.388	3
Risk overlay	339.176.193	6
<b>TOTALE</b>	<b>47.922.466.350</b>	<b>242</b>

*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: Mondoinstitutional.*


*I mandati finanziari per patrimonio e numero*



*Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: Mondoinstitutional.*

Numericamente, il 74,4% dei mandati ha una dimensione inferiore ai 200 milioni di euro, con una concentrazione particolare (40,5%) nella fascia tra i 100 e i 200 milioni di euro. Nonostante l'elevata percentuale, questi mandati rappresentano solo il 37,5% dei patrimoni: il restante 62,5% fa capo a mandati di maggiori dimensioni, suddivisi in modo piuttosto omogeneo nelle fasce tra 200 e 500 milioni di euro (26% dei patrimoni), tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro (16,1% dei patrimoni) e sopra al miliardo di euro (20,4% dei patrimoni).

La dimensione dei mandati finanziari affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017



Dati riferiti a 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione a fine 2017.  
Fonte: Mondoinstitutional.

In media, guardando ai mandati attivi durante l'intero 2017, i costi di gestione sono ammontati allo 0,12% del patrimonio, in linea con l'anno precedente. Questo dato è pari allo 0,10% per i mandati che non prevedono garanzie e allo 0,23% per quelli garantiti. I mandati obbligazionari misti presentano oneri pari allo 0,13% per i comparti non garantiti e allo 0,23% per quelli garantiti, per un dato complessivo pari a 0,23%. I mandati monetari hanno costi pari allo 0,13% (0,13% per i comparti senza garanzia e 0,17% per quelli garantiti), quelli obbligazionari puri allo 0,10% (0,10% per i comparti senza garanzia e 0,22% per quelli garantiti), quelli azionari allo 0,11%, quelli bilanciati allo 0,10% e quelli multi asset allo 0,08%.


*Gli oneri di gestione dei mandati finanziari affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017*

<i>Tipologia di mandato</i>	<i>Totale</i>	<i>Non garantiti</i>	<i>Garantiti</i>
<i>Multi asset</i>	<i>0,08%</i>	<i>0,08%</i>	<i>-</i>
<i>Bilanciato</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,10%</i>	<i>-</i>
<i>Obbligazionario puro</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,10%</i>	<i>0,22%</i>
<i>Azionario</i>	<i>0,11%</i>	<i>0,11%</i>	<i>-</i>
<i>Monetario</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,17%</i>
<i>Obbligazionario misto</i>	<i>0,23%</i>	<i>0,13%</i>	<i>0,23%</i>
<b>TOTALE</b>	<b>0,12%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,23%</b>

*Dati riferiti ai mandati attivi durante l'intero 2017 dei 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione.  
Fonte: Mondoinstitutional.*

L'onerosità dei mandati, oltre che dalla tipologia, è influenzata anche dalla dimensione degli stessi. Si va, infatti, da un minimo di 7 basis point per i comparti di dimensioni superiori al miliardo di euro, ai 15 punti base di quelli compresi tra i 10 e i 50 milioni di euro. Osservando i dati dei mandati che non prevedono garanzie, in particolare, emerge chiaro il decrescere degli oneri a seconda della dimensione del mandato. Relazione che, invece, non sussiste per i mandati garantiti.

*Gli oneri di gestione per dimensione dei mandati finanziari affidati dai fondi pensione negoziali a fine 2017*




*Dati riferiti ai mandati attivi durante l'intero 2017 dei 32 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione. Fonte: Mondolnstitutional.*

*Le garanzie*

I fondi pensione negoziali, per poter accogliere il Tfr dei lavoratori silenti, hanno dovuto istituire una linea garantita. Nel contesto attuale di bassi rendimenti ottenibili dall'investimento in obbligazioni, soprattutto quelle governative, i gestori finanziari sono in difficoltà a offrire garanzie di rendimento, pertanto, a oggi, la scelta prevalente è quella di garantire la restituzione del capitale versato. Questa opportunità è offerta da 18 comparti dei 30 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 31 ottobre 2018. Le altre 13 linee garantite, invece, offrono delle garanzie di rendimento aggiuntivo, che vanno dalla garanzia di restituzione del capitale consolidando i risultati positivi (5 comparti), al capitale maggiorato del tasso di inflazione italiana (2 comparti) o europea (2 comparti), al capitale oltre a un rendimento dell'1% (1 comparto), del 2% (1 comparto),

di un tasso minimo garantito (1 comparto), di un rendimento pari al tasso di rivalutazione del Tfr lasciato in azienda (1 comparto).

*Le garanzie di rendimento dei comparti dei fondi pensione negoziali che prevedono tale clausola*



*Dati riferiti ai 30 fondi pensione negoziali soci di Assofondipensione al 31 ottobre 2018.  
Fonte: Mondoinstitutional.*





## *2. Il Progetto di promozione delle adesioni di Assofondipensione*

### *2.1 – Le finalità del Progetto*

Il sistema italiano di previdenza complementare è nato negli anni novanta al fine di garantire al mondo del lavoro più elevati livelli di copertura previdenziale e l'erogazione di trattamenti aggiuntivi alle prestazioni del sistema pubblico nell'ambito degli interventi di razionalizzazione della spesa pensionistica e della finanza pubblica, con il duplice obiettivo di raggiungere la sostenibilità del sistema pensionistico e di salvaguardare il regime pubblico, solidale e universale.

Un sistema fondato su un pilastro pubblico, con la responsabilità di erogare una prestazione pensionistica adeguata, e un pilastro negoziale, fiscalmente agevolato, in grado di erogare una prestazione di previdenza complementare, ha ancora oggi una sua ragione di essere.

Le adesioni dei lavoratori dipendenti ai fondi pensione promossi dalla contrattazione collettiva presentano però forti sperequazioni: territoriali, settoriali, generazionali, per tipologia d'impresa, per condizione contrattuale e di genere. Ad esempio, il tasso di adesione è soddisfacente tra i dipendenti della grande impresa e, in generale, nelle aziende ove la presenza sindacale ha agevolato una scelta consapevole, mentre è insoddisfacente soprattutto per i dipendenti della piccola impresa, per le nuove generazioni e per le donne.

Il dato delle poche adesioni tra i lavoratori della piccola e media impresa, tra i precari

e i soggetti deboli del mercato del lavoro e tra i giovani ha diverse cause.

In primo luogo è dovuto alle difficoltà di produrre una capillare informazione e determinare le condizioni che permettano una scelta consapevole ai lavoratori.

Secondariamente, anche il contesto economico degli ultimi anni, caratterizzato dalla crisi del sistema produttivo, dalla disoccupazione e dalla bassa qualità dell'occupazione, nonché da basse retribuzioni, ha impattato negativamente sulle adesioni alla previdenza complementare da parte dei lavoratori della piccola e media impresa, tra i precari e i soggetti più deboli. Infine, una terza causa è legata all'azione dissuasiva dei datori di lavoro, portati a considerare il TFR come una fonte di autofinanziamento a basso costo.

In tale quadro, le ultime riforme normative sono andate sempre più nella direzione di considerare la previdenza complementare come parte del più ampio sistema degli ammortizzatori sociali (vedi ad esempio il caso della RITA, la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017), con tutte le problematiche che tali scelte possono determinare circa la salvaguardia della natura previdenziale dei fondi pensione. Gli ultimi provvedimenti legislativi, ivi compresi quelli relativi al conferimento parziale del TFR ai fondi pensione da parte dei lavoratori (previsto dalla Legge per la Concorrenza 2017), responsabilizzano fortemente le parti sociali, non solo nell'ambito della contrattazione collettiva direttamente deputata a regolamentare la previdenza complementare ma, più in generale, nel più ampio sistema delle politiche occupazionali.

Proprio in ragione di ciò, oggi, vi è la necessità di rafforzare il sistema della previdenza complementare non solo per consentire alle persone di poter avere in futuro pensioni adeguate, ma anche per poter nel complesso responsabilizzare tutti gli attori di questo sistema, al fine di ovviare a un suo indebolimento mediante un uso non ottimale degli strumenti che il legislatore oggi mette a disposizione dei lavoratori. In primo luogo occorre una adeguata educazione previdenziale rivolta ai lavoratori attraverso un maggior impegno della rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese. Parallelamente è necessario un Piano d'azione complessivo di rafforzamento del sistema di previdenza complementare che miri ad ampliare la platea dei destinatari dei fondi pensione negoziali, da realizzare attraverso:

- a) azioni di sistema propedeutiche: modifiche legislative, politiche contrattuali e attività dei fondi pensione negoziali e di Assofondipensione;
- b) creazione di una rete nazionale e territoriale condivisa di servizi agli iscritti e alla platea dei potenziali iscritti;
- c) formazione e informazione per la diffusione di una maggiore cultura previdenziale.

### *2.2 – Le azioni di sistema propedeutiche*

Innanzitutto, a 25 anni dall'emanazione del Decreto legislativo n. 124 del 1993, che ha introdotto in Italia l'attuale modello di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori autonomi e per i soci e i dipendenti delle cooperative, e a 13 anni di distanza dalla pubblicazione del Decreto legislativo n. 252 del 2005 che ha disciplinato e aggiornato l'attività delle forme pensionistiche complementari, il quadro normativo italiano merita di essere complessivamente innovato. La riforma normativa deve essere diretta a sostenere una crescita organica del secondo pilastro, a partire dal rilancio delle adesioni e dal rafforzamento della fiscalità incentivante.

In secondo luogo, le politiche contrattuali, soprattutto in sede di Contratti di lavoro nazionali, dovrebbero dare ancor più rilievo alla previdenza complementare.

In particolare, con l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle Parti sociali, nel rispetto della loro autonomia negoziale, il progetto prevede i seguenti punti:

- valutazione di iniziative volte a favorire le adesioni ai fondi pensione negoziali;
- introduzione nei Contratti di lavoro di meccanismi che favoriscano l'informazione e l'adesione consapevole dei dipendenti alla previdenza complementare;
- valutazione della possibilità di adesione ai fondi pensione negoziali anche di altre tipologie lavorative e professionali, nonché ai familiari dei lavoratori che ne hanno diritto;
- finanziamento di forme di mutualità legate alla Long Term Care (LTC);
- regolamentazione del rinvio alle Parti istitutive dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti della Pubblica amministrazione dei seguenti istituti: meccanismo

di silenzio/assenso, disciplina di recesso, informazione ai lavoratori interessati.

In terzo luogo, l'attività dei fondi pensione negoziali e di Assofondipensione sarà diretta a favorire la trasformazione dell'adesione contrattuale automatica dei lavoratori alla previdenza complementare (passiva) in adesione consapevole e informata (attiva) con modalità collettiva (TFR, contributo del datore di lavoro, contributo del lavoratore).

I fondi pensione negoziali utilizzeranno il Protocollo CEPA (la convenzione quadro firmata tra i patronati aderenti con il Centro Patronati e Assofondipensione nel 2013), con particolare riferimento alla promozione della sottoscrizione di detto Protocollo da parte di tutti i fondi pensione, e all'informare gli aderenti sui servizi erogati dai patronati nel campo della previdenza complementare. Inoltre, è prevista l'estensione del protocollo di collaborazione ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale). Infine, i fondi pensione negoziali si impegneranno in una campagna di informazione sui principali temi previdenziali, attraverso la progettazione di un'iniziativa di promozione delle adesioni con la diffusione di informazioni nei luoghi di lavoro, l'organizzazione di eventi e di campagne territoriali. I fondi pensione dovrebbero condividere con le Parti sociali il piano di promozione delle adesioni, ma anche le modalità di individuazione delle relative fonti di finanziamento (anche esterne al sistema della previdenza complementare stessa, quali gli Enti bilaterali) e di forme di sostegno alle iniziative finalizzate alla costituzione di una rete di servizio fra gli attori interessati.

### *2.3 – La creazione delle reti nazionale e territoriale*

La promozione delle adesioni al sistema della previdenza complementare passa per la diffusione di una cultura finanziaria e previdenziale che deve poter essere capillarmente divulgata. Verrà, pertanto, rafforzata la "rete di servizio" nazionale e territoriale a favore del sistema dei fondi pensione negoziali. Tale rete farà perno su tutti gli attori che possano, in misura diversificata in base al proprio ruolo, fungere da nodi.

Parte importante di questa rete nazionale e territoriale è costituita dalle Parti istitutive

dei fondi pensione negoziali e dalle loro strutture confederali. Di questa rete fanno parte i patronati, i CAF, le categorie e le strutture sindacali territoriali. L'obiettivo è creare una rete che sia collegata con le strutture delle Parti istitutive delle Parti sociali, anche mediante progetti che coinvolgano tutte le strutture territoriali dei soggetti interessati.

La creazione di tale rete implica le seguenti attività:

- identificazione dei punti nodali della rete;
- individuazione delle modalità di collegamento fra gli stessi e le Parti istitutive dei fondi pensione negoziali;
- attività di informazione/formazione;
- predisposizione di materiale divulgativo e canali informativi.

La rete di servizio nazionale e territoriale coinvolgerà attori diversi che, nelle varie fasi di vita del lavoratore e in occasioni differenti, possano intercettarlo per fornire un'adeguata informativa sulla previdenza integrativa.

Potrebbe, inoltre, ipotizzarsi una sperimentazione volta a verificare le modalità di "trasmissione della cultura previdenziale" mediante micro progetti che, attraverso indagini qualitative (anche adottando tecniche come la network analysis), possano consentire di capire i meccanismi di trasmissione delle informazioni e di "contaminazione" fra lavoratori. Tale tecnica di indagine potrebbe consentire di affinare i modelli di costruzione della rete di servizio nazionale e territoriale.

### *2.4 – La formazione*

Uno degli aspetti più importanti nella diffusione di una cultura finanziaria e previdenziale è la formazione, che dovrebbe coinvolgere tutti gli attori, direttamente o indirettamente, coinvolti nel processo di rafforzamento della previdenza complementare. È quindi innanzitutto opportuno individuare i singoli attori, il ruolo attribuibile in questo processo e le modalità con cui realizzarlo.

Una prima sintetica organizzazione delle iniziative di formazione potrebbe essere così

articolata:

a) i fondi pensione: i fondi pensione avranno ancora di più un ruolo di “attivatori” del processo di diffusione della cultura finanziaria e previdenziale, con specifiche iniziative rivolte alla propria Assemblea dei delegati. L’obiettivo è quello di rendere ciascun delegato un’“antenna” del fondo, in grado di diffondere l’operato del fondo stesso e le opportunità offerte dalla previdenza complementare a una più ampia platea di lavoratori;

b) le categorie sindacali: le categorie sindacali hanno il cruciale compito di formare in modo adeguato i propri delegati, aziendali o territoriali, a partire dai territori in cui il tasso di adesione al secondo pilastro è più basso. La previdenza complementare, al pari di altre tematiche (diritto antidiscriminatorio, pari opportunità, ecc.), dovrà essere trattata con approfondimenti specifici in occasioni a ciò deputate e, costantemente, in ogni momento di incontro/formazione dei delegati, come una materia “trasversale”;

c) le strutture territoriali: le strutture territoriali garantiranno un’azione coordinata sul tema della formazione in rapporto con le singole categorie. Inoltre, le strutture territoriali gestiranno le iniziative formative trasversali (moduli di base, formazione agli operatori) e quelle rivolte ad alcune categorie specifiche di lavoratori, quali i discontinui, coloro che hanno perso il lavoro, le persone in cerca di occupazione, gli studenti;

d) il materiale: la predisposizione del materiale informativo sulla previdenza complementare sarà curata da Assofondipensione e dai singoli fondi e la sua diffusione tra lavoratori sarà a cura di tutti i soggetti della rete;

e) le modalità: le modalità con cui realizzare la formazione saranno di differenti tipologie e attraverso diversi canali: dalla formazione in aula a web seminar, fino ad appositi seminari formativi/informativi.

Oltre che dai protagonisti del settore della previdenza complementare e del mondo del lavoro, un ruolo di primo piano nella diffusione dell’educazione della previdenza può e deve essere giocato nel rapporto con le scuole e le università. L’esigibilità dei diritti in materia di previdenza complementare richiede, oltre alla conoscenza della normativa, la piena consapevolezza delle modalità di accumulo, accrescimento e

utilizzo del risparmio previdenziale nell'ambito della propria vita lavorativa. Per questo è necessario intervenire sulle giovani generazioni, tutelando i futuri lavoratori. Verranno, pertanto, progettate campagne informative presso le scuole, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, anche abbinandole alle attività di alternanza scuola/lavoro o di orientamento professionale e nelle università.

### *2.5 – La campagna informativa*

La campagna di promozione delle adesioni ai fondi pensione negoziali gestita dal sistema dei fondi pensione negoziali e da Assofondipensione prevede, in concreto:

a) la predisposizione di materiale informativo, anche attingendo agli strumenti già sperimentati nel 2007, con particolare riferimento a:

- meccanismo del silenzio/assenso;
- vantaggi fiscali e contributivi della previdenza complementare e le differenze rispetto alle forme di investimento finanziario puro;
- prestazioni erogabili dalle forme pensionistiche complementari e la costruzione della pensione per i familiari.

b) la progettazione di una campagna informativa da realizzarsi con un'articolazione a livello nazionale e che, a cascata, sia diretta ai lavoratori e alle imprese, prevedendo diverse attività tra cui:

- campagne pubblicitarie, utilizzando anche i canali social per raggiungere le generazioni più giovani;
- convegni/seminari;
- attività informativa capillare presso le aziende: si potrebbero ipotizzare moduli formativi da tenersi a livello aziendale, valutando anche il coinvolgimento degli Enti bilaterali;
- focus sui segmenti di popolazione lavorativa difficilmente intercettabili con i classici sistemi informativi (lavoratori precari, lavoratori stranieri, piccole imprese).

c) la progettazione di attività per il coinvolgimento di lavoratori, anche nelle fasi di di-

scontinuità lavorativa, se partecipanti ad attività di politiche attive o formazione continua, ovvero:

- progettazione di piccoli moduli formativi (anche in forma di “pillole informative”) nell’ambito dei corsi di formazione e professionalizzanti, anche con il coinvolgimento degli Enti bilaterali;
- progettazione di piccoli moduli formativi nel corso di attività informative e formative nell’ambito delle politiche attive, finanziate a valere su risorse pubbliche.

## *2.6 – L'attuazione del Progetto*

Il progetto ivi indicato vuole essere una cornice programmatica che impegna diversi attori della previdenza complementare di natura negoziale, in maniera integrata e coordinata, per rafforzare la previdenza complementare, promuovere le adesioni, migliorare la conoscenza e il servizio ai lavoratori, agli aderenti e al sistema delle imprese.

Assofondipensione, di concerto con i Fondi soci, le Fonti istitutive e le Parti sociali, ha implementato il Progetto di promozione delle adesioni con un Piano attuativo, nel quale trovano una puntuale esplicitazione le azioni specifiche poste in capo ai diversi soggetti e livelli di competenza (nazionale, territoriale, aziendale).



## *3. Appendice normativa*

### *3.1 - Introduzione*

Con il recepimento della Direttiva Europea n. 2016/2341, chiamata IORP II (Institutions for Occupational Retirement Provision), attualmente ancora in corso, si completerà la revisione avvenuta nel corso degli ultimi anni del quadro regolamentare di riferimento della previdenza complementare italiana che, come testi chiave, ha il Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, denominato "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", e il successivo Decreto n. 166 del 2 settembre 2014, recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse, in attuazione dell'articolo 6, comma 5-bis del Decreto legislativo n. 252.

Nell'ultimo anno, va sottolineato, i fondi pensione sono stati anche interessati dal Regolamento Ue n. 679/2016, chiamato General Data Protection Regulation o GDPR, che ha drasticamente modificato la disciplina della protezione dei dati personali.

### *3.2 - La disciplina delle forme pensionistiche complementari e il recepimento della IORP II*

Sono di seguito riportate le proposte di modifica e integrazione al Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005. La Direttiva IORP II deve essere recepita nell'ordinamento italiano entro il 13 gennaio 2019. Al momento della scrittura, lo schema di Decreto legislativo per l'attuazione della Direttiva IORP II, che ha già ottenuto il via libera dalla Commissione Lavoro del Senato, ha quasi completato l'intero processo legislativo di recepimento.

Testo del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005  
comprensivo delle modifiche proposte

#### **Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni**

1. Il presente decreto legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto limitano le proprie attività a quelle nello stesso disciplinate.

2. L'adesione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e volontaria.

3. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a h), e 12, che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della COVIP, e di cui all'articolo 20, iscritte all'apposito albo, alle quali è possibile aderire collettivamente o individualmente e con l'apporto di quote del trattamento di fine rapporto;

b) «forme pensionistiche complementari individuali»: le forme di cui all'articolo 13, che

hanno ottenuto l'approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile destinare quote del trattamento di fine rapporto;

c) «COVIP»: la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita ai sensi dell'articolo 18, di seguito denominata: «COVIP»;

c-bis) «SEVIF»: il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

1) «AEAP» o «EIOPA»: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

2) «ABE» o «EBA»: Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

3) «AESFEM» o «ESMA»: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

4) «Comitato congiunto»: il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'art. 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

5) «CERS» o «ESRB»: Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

6) «Autorità di vigilanza degli Stati membri»: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

c-ter) «aderenti» o «iscritti»: le persone, diverse dai beneficiari, che hanno aderito a una forma pensionistica complementare;

c-quater) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;

c-quinquies) «funzione fondamentale»: nell'ambito del sistema di governo di una forma pensionistica complementare una capacità interna di svolgere compiti pratici: un sistema di governo comprende, quali funzioni fondamentali, la funzione di gestione del rischio, la funzione di revisione interna e la funzione attuariale;

c-sexies) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;

c-septies) “potenziali aderenti”: le persone che hanno diritto ad aderire a una forma pensionistica complementare;

c-octies) “rischi biometrici”: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;

c-nonies) “rischio operativo”: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni;

c-decies) “Stato membro”: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

c-undecies) “Stato membro di origine”: lo Stato membro in cui la forma pensionistica è stata registrata o autorizzata e in cui è situata la sua amministrazione principale e, cioè, il luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche;

c-duodecies) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;

c-terdecies) “Stato aderente allo Spazio economico europeo”: uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

c-quaterdecies) “attività transfrontaliera”: l'attività che comporta la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

c-quinquiesdecies): “supporto durevole”: uno strumento che permetta ai potenziali aderenti, aderenti o beneficiari di conservare le informazioni a loro fornite in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;

d) «TFR»: il trattamento di fine rapporto;

e) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Le forme pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi dell'articolo 4, di appositi fondi o di patrimoni separati, la cui denominazione deve contenere l'indicazione di «fondo pensione», la quale non può essere utilizzata da altri soggetti.

### **Art. 2. Destinatari**

1. Alle forme pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:

- a) i lavoratori dipendenti, sia privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva, ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
- c) i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
- d) i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere istituite:

- a) per i soggetti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;
- b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di prestazioni definite, volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

### **Art. 3. Istituzione delle forme pensionistiche complementari**

1. Le forme pensionistiche complementari possono essere istituite da:

- a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; accordi,

anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della categoria, membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) accordi fra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

c) regolamenti di enti o aziende, i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali;

d) le regioni, le quali disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;

e) accordi fra soci lavoratori di cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute;

f) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno regionale;

g) gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le disposizioni di cui alle lettere a) e b);

h) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere e) e o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aventi sede legale o succursale in Italia, e all'articolo 1, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all'articolo 12;

i) i soggetti di cui all'articolo 13, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.

2. Per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, le forme pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei rispettivi ordinamenti ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti stessi promossi da loro associazioni.

3. Le fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità

di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale.

**Art. 4. Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio**

1. I fondi pensione sono costituiti:

a) come soggetti giuridici di natura associativa, ai sensi dell'articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti promotori dell'iniziativa;

b) come soggetti dotati di personalità giuridica; in tale caso, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti.

2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere g) e i), possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile.

2-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), possono essere costituiti ai sensi del comma 2 ovvero nell'ambito di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la realizzazione di fondi pensione aperti di cui all'articolo 12. La costituzione di tali società è consentita ai soli soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), ed il trasferimento di azioni o quote delle stesse è ammesso solo tra i medesimi soggetti. Nel caso di società costituite nella forma di cui all'articolo 2463 del Codice Civile l'atto costitutivo prevede la nomina obbligatoria dell'organo di controllo.

2-ter. Le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, la presenza delle funzioni e l'adozione dei documenti previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento e, a tal fine, la Covip, sentite la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS emana specifica disciplina.

3. L'esercizio dell'attività dei fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP, la quale tra-

smette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte della COVIP dell'istanza e della prescritta documentazione ovvero in trenta giorni dalla data di ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina:

- a) i requisiti formali di costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
- b) i requisiti per l'esercizio dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
- c) i contenuti e le modalità del protocollo di autonomia gestionale.

5. I fondi pensione costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.

6. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria attività ovvero quando non sia stata conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.

#### **Art. 4-bis. Requisiti generali in materia di sistema di governo**

1. I fondi pensione si dotano di un sistema efficace di governo che assicuri una gestione sana e prudente della loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara attribuzione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni.

2. Il sistema di governo è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione. Il sistema di governo è descritto in un apposito documento e tiene in considerazione, nelle decisioni relative agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo societario.

3. I fondi pensione stabiliscono e applicano politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, alla revisione interna e, laddove rilevante, alle attività attuariali e a quelle esternalizzate. Tali politiche sono deliberate dall'organo di amministrazione del fondo pensione.

4. Il sistema di governo e le politiche scritte di cui al comma 3 formano oggetto di riesame almeno ogni tre anni e qualora intervengano modifiche significative del sistema stesso o del settore interessato.

5. I fondi pensione si dotano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli del fondo pensione. A tal fine i fondi pensione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

6. I fondi pensione adottano misure appropriate atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l'elaborazione di piani di emergenza.

7. I fondi pensione sono amministrati effettivamente da almeno due persone. La COVIP può autorizzare, in deroga al principio di cui sopra, che sia una sola persona a gestire effettivamente il fondo, sulla base di una valutazione motivata che tenga conto del ruolo delle parti sociali, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo.

**Art. 5. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza**

1. La composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il cri-

terio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.

1-bis. Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 nominano un direttore generale, preposto a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione ed a curare l'efficiente gestione della forma pensionistica, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo scopo le necessarie analisi e valutazioni in ordine alla coerenza delle scelte medesime con gli indirizzi strategici assunti dall'organo di amministrazione nonché alla loro compatibilità con il quadro normativo di riferimento. Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma l'incarico di direttore generale può essere conferito ad uno dei componenti dell'organo di amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.

2. Le società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13 nominano un responsabile della forma pensionistica. Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente, riportando direttamente all'organo amministrativo della società relativamente ai risultati dell'attività svolta. L'incarico di responsabile della forma pensionistica non può essere in ogni caso conferito ad uno degli amministratori della società ed è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato o di prestazione d'opera continuativa, presso le società istitutrici delle predette forme, ovvero presso le società da queste controllate o che le controllano.

3. Al fine di garantire la maggiore tutela degli aderenti e dei beneficiari, il responsabile della forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta nel loro esclusivo interesse, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti. In particolare vigila su:

a) la gestione finanziaria della forma pensionistica complementare, anche controllando

il rispetto della normativa e delle regole interne della stessa circa i limiti di investimento;

b) la gestione amministrativa della forma, in particolare controllando la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto della forma pensionistica e del patrimonio della stessa rispetto a quanto afferente alle altre attività della società e la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili riguardanti la forma pensionistica;

c) le misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e beneficiari;

d) l'adeguatezza della procedura di gestione degli esposti;

e) la tempestiva e corretta erogazione delle prestazioni;

f) le situazioni in conflitto di interesse;

g) il rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione.

3-bis. Il responsabile della forma pensionistica comunica tempestivamente all'organo di amministrazione e a quello di controllo della società le irregolarità riscontrate, indicando gli interventi correttivi da adottare. Il responsabile predispone annualmente una relazione circa le procedure di controllo adottate, la sua organizzazione, i risultati dell'attività svolta, le anomalie riscontrate e le iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione è inviata alla COVIP e all'organo di amministrazione e controllo della forma pensionistica, nonché all'organismo di rappresentanza di cui ai commi 5 e 6.

5. Con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva, la società istitutrice del fondo aperto provvede, nel caso di adesioni collettive che comportino l'iscrizione di almeno 500 lavoratori appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, alla costituzione di un organismo di rappresentanza composto da un rappresentante designato dalla medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori, per ciascuna delle predette collettività.

6. L'organismo di rappresentanza svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al fondo e la società che gestisce il fondo pensione aperto e il responsabile.

7. Nei confronti dei componenti dell'organo di amministrazione di cui al comma 1 e del responsabile della forma pensionistica si applicano gli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

8. Ai componenti dell'organo di controllo di cui al comma, si applicano gli articoli 2403,

2403-bis, 2404, 2406 e 2407 del codice civile. L'organo di controllo comunica senza indugio alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del fondo e trasmette alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'articolo 2404, ultimo comma, del codice civile si sia manifestato un dissenso in seno all'organo.

#### **Art. 5-bis. Funzioni fondamentali**

1. I fondi pensione si dotano delle seguenti funzioni fondamentali: una funzione di gestione del rischio, una funzione di revisione interna e, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, una funzione attuariale. I fondi pensione assicurano ai titolari di funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie ad un efficace svolgimento delle proprie mansioni che sia obiettivo, equo e indipendente.
2. I fondi pensione possono attribuire a una singola persona o unità organizzativa più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di revisione interna che è indipendente e distinta dalle altre funzioni fondamentali.
3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dei fondi pensione, la COVIP può autorizzare i fondi a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché il fondo pensione illustri alla COVIP il modo in cui previene o gestisce eventuali conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.
4. I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione o al direttore generale secondo quanto disposto dall'articolo 5-ter, comma 5, dall'articolo 5-quater, comma 3 e dall'articolo 5-quinquies comma 3, che stabilisce quali azioni intraprendere.
5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica alla COVIP se l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive

adeguate e tempestive nei seguenti casi:

- a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che il fondo pensione non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività del fondo pensione e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari;
- b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili al fondo pensione e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'ha comunicato all'organo del fondo pensione al quale trasmette le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività.

6. La COVIP tutela, nei limiti consentiti dall'ordinamento giuridico, la riservatezza dei dati personali dei soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del soggetto che ha effettuato la comunicazione. L'identità del soggetto che ha effettuato la comunicazione può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui la comunicazione si riferisce.

7. I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari adottano procedure volte a garantire che i soggetti che effettuano comunicazioni ai sensi del comma 5 siano adeguatamente tutelati contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali, conseguenti a tali comunicazioni.

8. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, l'effettuazione di comunicazioni ai sensi del comma 5 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto fra il titolare di una funzione fondamentale e il fondo pensione o la società istituttrice di una forma pensionistica complementare.

#### **Art.5-ter. Funzione di gestione del rischio**

1. I fondi pensione si dotano, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'orga-

nizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione opera in modo che il fondo disponga di un efficace sistema di gestione dei rischi, perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali del fondo.

2. Un efficace sistema di gestione dei rischi prevede la definizione delle strategie, dei processi e delle procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente al direttore generale i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze.

3. Il sistema di gestione dei rischi considera i rischi che possono verificarsi nei fondi pensione o nelle imprese cui sono stati esternalizzati loro compiti o attività almeno nelle seguenti aree, ove pertinenti:

- a) gestione delle attività e delle passività;
- b) investimenti, in particolare in derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;
- c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
- d) gestione dei rischi operativi;
- e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
- f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
- g) rischi ambientali, sociali e di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione.

4. Con riferimento ai rischi che gravano sugli aderenti e beneficiari, il sistema di gestione dei rischi ne tiene conto nella prospettiva dell'interesse degli stessi.

5. Il titolare della funzione di gestione del rischio riferisce al direttore generale del fondo.

#### **Art. 5-quater. Funzione di revisione interna**

1. I fondi pensione dispongono, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una efficace funzione di revisione interna e ne garantiscono l'autonomia di giudizio e l'indipendenza rispetto alle funzioni operative.

2. La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il fondo pensione, l'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno e degli altri elementi riguar-

danti l'assetto organizzativo del sistema di governo del fondo, comprese le attivi esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.

3. La funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.

**Art. 5-quinquies. Funzione attuariale**

1. I fondi pensione che direttamente coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni nominano almeno una persona indipendente, interna o esterna, responsabile della funzione attuariale che in modo efficace:

- a) coordina e supervisiona il calcolo delle riserve tecniche;
- b) verifica l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;
- c) verifica la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;
- d) confronta le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati desunti dall'esperienza;
- e) attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;
- f) formula un parere sulla politica assicurativa di sottoscrizione globale, nel caso in cui il fondo pensione disponga di tale politica;
- g) formula un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui il fondo pensione disponga di tali accordi;
- h) contribuisce all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

2. La funzione attuariale è esercitata da un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, ovvero da soggetti che dispongono di adeguate conoscenze ed esperienze professionali secondo quanto definito nel decreto di cui all'articolo 5-sexies.

3. Il titolare della funzione attuariale riferisce al direttore generale del fondo.

**Art. 5-sexies. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive**

1. Con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la COVIP, sono definiti i requisiti di professionalità, complessivamente funzionali a garantire una gestione sana e prudente del fondo pensione, i requisiti di onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, le situazioni impeditive e le cause di sospen-

sione riguardanti:

a) il rappresentante legale, il direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g), e comma 2 e dell'articolo 20, dotate di soggettività giuridica;

b) coloro che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali;

c) il responsabile delle forme di cui agli articoli 12 e 13.

2. I componenti dell'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 5, comma 5, e i componenti degli organismi, comunque denominati di rappresentanza degli iscritti, nelle forme di cui all'articolo 20 possiedono i requisiti di onorabilità previsti dal decreto di cui al comma 1.

3. Gli organi di amministrazione dei fondi pensione e delle società istitutrici delle forme di cui agli articoli 12 e 13, per quanto di rispettiva competenza, accertano che i soggetti indicati ai comma 1 e 2 sono in possesso dei requisiti di cui al decreto previsto dal comma 1 e ne danno comunicazione alla COVIP nelle modalità dalla stessa definite.

#### **Art. 5-septies. Esternalizzazione**

1. I fondi pensione possono esternalizzare funzioni o altre attività, comprese le funzioni fondamentali. La responsabilità finale delle attività e delle funzioni esternalizzate rimane in capo al fondo pensione, inclusa quella relativa all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni normative nazionali, nonché di quelli derivanti da disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.

2. I fondi pensione che esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività garantiscono che le relative modalità siano tali da non determinare anche uno solo dei seguenti effetti:

a) arrecare un pregiudizio alla qualità del sistema di governo del fondo;

b) determinare un indebito incremento del rischio operativo;

c) compromettere la capacità della COVIP di verificare l'osservanza degli obblighi gravanti sul fondo;

d) compromettere la capacità del fondo di fornire un servizio continuo e soddisfacente

agli aderenti e ai beneficiari.

3. I fondi pensione adottano idonee procedure di selezione del fornitore di servizi, stipulano un accordo scritto con il fornitore di servizi che chiarisca i diritti e i doveri del fondo pensione e del fornitore di servizi e provvedono al monitoraggio delle attività di tale fornitore di servizi.

4. I fondi pensione informano tempestivamente la COVIP dell'esternalizzazione e di qualunque importante sviluppo successivo. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione amministrativa o finanziaria del fondo pensione, la COVIP ne riceve informativa prima che l'accordo relativo all'esternalizzazione entri in vigore.

5. La COVIP può richiedere in qualunque momento al fondo pensione e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni o alle attività esternalizzate.

6. La COVIP può effettuare ispezioni nei locali del fornitore delle attività esternalizzate, qualora lo stesso non sia sottoposto a vigilanza prudenziale di altra autorità di vigilanza, dirette a verificare ogni elemento utile ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate.

**Art. 5-octies. Politica di remunerazione**

1. I fondi pensione definiscono, in modo proporzionato all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, una sana politica di remunerazione di tutte le persone che gestiscono effettivamente il fondo o svolgono funzioni fondamentali e delle altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del fondo.

2. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) 2016/679, i fondi rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.

3. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione di cui al comma 1, i fondi rispettano i seguenti principi:

a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance del fondo nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;

b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi

a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;

c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;

d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole del fondo;

e) la politica di remunerazione si applica al fondo e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 5-septies, comma 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE;

f) il fondo stabilisce i principi generali della politica di remunerazione, li riesamina e aggiorna almeno ogni tre anni ed è responsabile della loro attuazione;

g) la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono definite e gestite in modo chiaro, trasparente ed efficace.

4. La politica di remunerazione è riesaminata almeno ogni tre anni.

#### **Art.5-nonies. Valutazione interna del rischio**

1. I fondi pensione, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività effettuano e documentano la valutazione interna del rischio. Tale valutazione dei rischi è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione.

2. La valutazione interna del rischio di cui al comma 1 comprende:

a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo pensione;

b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;

c) una descrizione del modo in cui il fondo pensione previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora il fondo pensione esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice in conformità a quanto previsto dall'art.5-bis, comma 3, secondo periodo;

d) una valutazione, per i fondi pensione di cui all'art. 7-bis, comma 1, degli impegni finanziari esistenti, ivi inclusa una descrizione del piano di riequilibrio;

- e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto di tutti gli strumenti previsti dall'articolo 7-bis e relativa disciplina di attuazione;
- f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE, a favore del fondo pensione o degli aderenti e dei beneficiari;
- g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;
- h) una valutazione dei rischi ambientali, compresi i cambiamenti climatici, dei rischi sociali e dei rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

3. Ai fini del comma 2, i fondi pensione si dotano di metodologie e strumenti appropriati per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche del fondo pensione.

#### **Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le risorse mediante:

- a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero con soggetti che svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
- b) convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei rami vita, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di ser-

vizi;

c) convenzioni con società di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione europea, operanti in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi;

c-bis) convenzioni con soggetti autorizzati alla gestione di fondi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere m-ter) e m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a), nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);

e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al 20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.

2. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle attività istituzionali del medesimo ente.

3. Alle prestazioni di cui all'articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero direttamente, ove sussistono mezzi patrimoniali adeguati, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 7-bis. I fondi pensione sono autorizzati dalla COVIP all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo all'adeguatezza dei mezzi patrimoniali costituiti e alla dimensione del fondo per numero di iscritti.

5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali pre-

stazioni per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di tali convenzioni non si applica l'articolo 7.

5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:

- a) le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo presente il perseguimento dell'interesse degli iscritti, eventualmente fissando limiti massimi di investimento qualora siano giustificati da un punto di vista prudenziale;
- b) i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
- c) le regole da osservare in materia di conflitti di interesse tenendo conto delle specificità dei fondi pensione e dei principi di cui alla direttiva 2014/65/UE, alla normativa comunitaria di esecuzione e a quella nazionale di recepimento.

5-ter. I fondi pensione definiscono gli obiettivi e i criteri della propria politica di investimento, anche in riferimento ai singoli comparti eventualmente previsti, e provvedono periodicamente, almeno con cadenza triennale, alla verifica della rispondenza degli stessi agli interessi degli iscritti.

5-quater. Secondo modalità definite dalla COVIP, i fondi pensione danno informativa agli iscritti delle scelte di investimento, predispongono e rendono pubblicamente disponibile un apposito documento sugli obiettivi e sui criteri della propria politica di investimento, illustrando anche i metodi di misurazione e le tecniche di gestione del rischio di investimento utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governo societario. Il documento è riesaminato almeno ogni tre anni, nonché in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento ed è messo a disposizione degli aderenti e, se a ciò interessati, dei beneficiari del fondo pensione o dei loro rappresentanti che lo richiedano.

5-quinquies. I fondi pensione adottano procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, avendo cura di verificare che i criteri prescelti per detta valutazione, definiti nelle proprie politiche di investimento, non facciano esclusivo o meccanico affida-

mento ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite dall'articolo 1, comma 1, lettera r-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito ai sensi della presente disposizione. Tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell'attività dei fondi pensione, la COVIP verifica il rispetto di quanto sopra e valuta che l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l'affidamento esclusivo e meccanico agli stessi.

6. Per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, i competenti organismi di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.

7. Con deliberazione delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste nel presente articolo.

8. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni adottate dalla COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:

a) contenere le linee di indirizzo dell'attività dei soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione

del TFR;

b) prevedere i termini e le modalità attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali risultano investite le risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volontà di recesso dalla convenzione;

c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.

9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

10. Con delibera della COVIP, assunta previo parere dell'autorità di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.

12. I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le proprie risorse.

13. I fondi non possono comunque assumere o concedere prestiti, prestare garanzie

in favore di terzi, né investire le disponibilità di competenza:

a) in azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;

b) in azioni o quote emesse da soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;

c) fermi restando i limiti generali indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l'impresa appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c-bis) il patrimonio del fondo pensione deve essere investito in misura predominante su mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio in un mercato regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali.

14. Le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui predetti fattori ambientali, sociali e di governo societario.

#### **Art. 7. Depositario**

1. La liquidità e gli strumenti finanziari dei fondi pensione a contribuzione definita sono depositate presso un unico soggetto, distinto dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Il soggetto nominato quale depositario:

- a) mantiene in custodia tutti gli strumenti finanziari del fondo pensione che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei propri libri contabili e tutti gli strumenti finanziari che possono essergli fisicamente consegnati;
- b) garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati in conti separati, aperti a nome del fondo pensione, in modo tale che possano essere chiaramente identificati come appartenenti allo stesso;
- c) per tutte le altre risorse diverse dagli strumenti finanziari il depositario verifica la proprietà da parte del fondo pensione di tali risorse, in base a informazioni o documenti forniti dal fondo pensione e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario conserva e mantiene aggiornato un registro relativo a tali attivi;
- d) esegue le istruzioni impartite dal fondo pensione o dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, alle norme statutarie e regolamentari del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis;
- e) accerta che nelle operazioni che coinvolgano le attività del fondo pensione il controvalore sia rimesso al fondo pensione nei termini d'uso;
- f) accerta che i redditi prodotti dagli attivi ricevano una destinazione conforme alle regole del fondo pensione;
- g) per quanto compatibili, svolge ogni altro compito previsto dall'articolo 48 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativa normativa di attuazione, per gli OICVM.

3-ter. La Banca d'Italia può vietare la libera disponibilità degli attivi, depositati o custoditi presso un soggetto avente sede legale in Italia, di un fondo pensione avente sede in uno Stato membro. La Banca d'Italia provvede su richiesta della COVIP, anche previa conforme iniziativa dell'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione quando trattasi di forme pensionistiche comunitarie di cui all'articolo 15-ter.

3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositati a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.

3-quinquies. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.

3-sexies. Il depositario è nominato mediante un contratto scritto. Il contratto disciplina la trasmissione delle informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni.

3-septies. Nello svolgimento dei compiti stabiliti al comma 2 il fondo pensione e il depositario agiscono in modo onesto, leale, professionale e indipendente nonché nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.

3-octies. Il depositario non svolge attività in relazione al fondo pensione che possano creare conflitti di interesse tra il fondo pensione, gli aderenti e i beneficiari e lo stesso depositario, a meno che abbia separato, sotto il profilo funzionale e gerarchico, lo svolgimento delle sue funzioni di depositario dagli altri suoi compiti potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli aderenti e ai beneficiari nonché all'organo amministrativo del fondo pensione.

3-nonies. Il depositario è responsabile nei confronti del fondo pensione e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal fondo pensione, dagli aderenti e dai beneficiari in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

3-decies. In caso di perdita di strumenti finanziari e liquidità da parte del terzo al quale è stata eventualmente delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario.

#### **Art. 7-bis. Mezzi patrimoniali**

1. I fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento

degli investimenti o un determinato livello di prestazioni devono dotarsi, nel rispetto dei criteri di cui al successivo comma 2, di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, salvo che detti impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati, i quali operano in conformità alle norme che li disciplinano.

2. Con regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono definiti i principi per la determinazione dei mezzi patrimoniali adeguati in conformità con quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e dall'articolo 29-bis, comma 3, lettera a), numero 3), della legge 18 aprile 2005, n. 62. Nel regolamento sono, inoltre, definite le condizioni alle quali una forma pensionistica può, per un periodo limitato, detenere attività insufficienti.

2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.

3. La COVIP può, nei confronti delle forme di cui al comma 1, limitare o vietare la disponibilità dell'attivo qualora non siano stati costituiti i mezzi patrimoniali adeguati in conformità al regolamento di cui al comma 2. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

3-bis. Le determinazioni di cui al comma 2-bis considerano l'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni.

#### **Art. 8. Finanziamento**

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di sog-

getti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.

2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.

3. Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto.

4. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto

anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.

6. Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia interve-

nuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare individuata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b).

8. Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro

deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

9. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di conferimento tacito del TFR, l'investimento di tali somme nella linea a contenuto più prudentiale tali da garantire la restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.

10. L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.

11. La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l'aderente, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. E' fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

12. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse.

I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma pensionistica complementare medesima.

13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale a una o più linee.

#### **Art. 10. Misure compensative per le imprese**

1. Dal reddito d'impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per cento.

2. Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.

5. Le misure di cui al comma 1 si applicano previa verifica della loro compatibilità con la normativa comunitaria in materia.

#### **Art. 11. Prestazioni**

1. Le forme pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.

2. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell'Unione europea.

3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale.

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva

la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. 4-bis. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

4-ter. La parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

4-quater. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 4-quater si applicano anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche complementari loro destinate.

5. A migliore tutela dell'aderente, gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere, in caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale. In tale caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.

6. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono im-

ponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rela-

tivamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

d) le ritenute di cui alle lettere a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

9. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non

sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

**Art. 12. Fondi pensione aperti**

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) possono istituire e gestire direttamente forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le quote del TFR.

1-bis. Ai fondi pensione aperti costituiti come patrimoni separati, comunque iscritti nell'albo tenuto dalla COVIP, è precluso il trasferimento transfrontaliero nonché lo svolgimento di attività transfrontaliera così come definiti dagli articoli 14-bis, 14-ter e 15-bis.

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base individuale, anche su base collettiva.

3. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti promotori.

4. I regolamenti dei fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.

**Art. 13. Forme pensionistiche individuali**

1. Ferma restando l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono attuate mediante:

- a) adesione ai fondi pensione di cui all'articolo 12;
- b) contratti di assicurazione sulla vita, stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.

2. L'adesione avviene, su base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2.

3. I contratti di assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento, redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa preventivamente approvato nei termini temporali di cui all'articolo 4, comma 3, recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi. Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme pensionistiche individuali di cui al comma 1, lettera b), costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli effetti di cui all'articolo 4, comma 2, e la gestione delle stesse, avviene secondo le regole d'investimento di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6, comma 5-bis, lettera c).

4. L'ammontare dei contributi, definito anche in misura fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le quote dell'accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di lavoro alle quali abbiano diritto.

5. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

#### **Art. 13-bis. Informazioni generali sulla forma pensionistica complementare**

1. Gli aderenti e i beneficiari sono adeguatamente informati sulle condizioni della rispettiva forma pensionistica complementare, in particolare per quanto riguarda:

- a) il nome della forma pensionistica complementare, lo Stato membro in cui la forma è stata istituita e iscritta all'Albo e il nome della competente autorità di vigilanza;
- b) i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nella forma pensionistica complementare;
- c) le informazioni sul profilo di investimento;
- d) la natura dei rischi finanziari a carico degli aderenti e dei beneficiari;
- e) le condizioni relative alle garanzie integrali o parziali previste dallo schema pensionistico o a un determinato livello di prestazioni, o qualora non sia fornita alcuna garanzia, una dichiarazione a tal fine;

- f) i meccanismi di protezione dei diritti maturati o i meccanismi di riduzione delle prestazioni, se presenti;
- g) se gli aderenti assumono il rischio di investimento o possono decidere in merito agli investimenti, le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica concernenti almeno gli ultimi cinque anni o tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni;
- h) la struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari, per le forme che non garantiscono un determinato livello di prestazioni;
- i) le opzioni per la riscossione della rendita a disposizione degli aderenti e dei beneficiari;
- j) qualora l'aderente abbia il diritto di trasferire i diritti pensionistici, le informazioni sulle modalità relative a tale trasferimento.

2. Per le forme pensionistiche complementari che offrono più di un'opzione con diversi profili di investimento e in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento, gli aderenti sono informati delle condizioni relative alla gamma delle opzioni di investimento disponibili e, se presente, dell'opzione di investimento di default e, della regola della forma pensionistica in base al quale un determinato aderente è destinato a una data opzione di investimento.

3. Gli aderenti e i beneficiari o i loro rappresentanti ricevono entro un termine ragionevole tutte le informazioni rilevanti relative a modificazioni delle regole della forma pensionistica. Inoltre, in caso di modifiche significative alle riserve tecniche, è fornita indicazione del relativo impatto sugli aderenti e sui beneficiari.

#### **Art.13-ter. Informazioni ai potenziali aderenti**

1. I potenziali aderenti a una forma pensionistica complementare sono informati, prima della loro adesione, circa:

- a) le pertinenti caratteristiche della forma pensionistica, compresi i tipi di prestazione;
- b) le pertinenti opzioni a loro disposizione, comprese le opzioni di investimento;
- c) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento;
- d) dove sono disponibili ulteriori informazioni.

2. Se il rischio di investimento ricade sugli aderenti ovvero se essi possono decidere

in merito agli investimenti, oltre alle informazioni di cui al comma 1 sono fornite le informazioni relative ai risultati passati degli investimenti relativi alla forma pensionistica complementare concernenti almeno gli ultimi cinque anni o riguardanti tutti gli anni di attività della forma se tale periodo è inferiore a cinque anni, nonché le informazioni sulla struttura dei costi sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite tempestivamente, dopo la loro iscrizione, a coloro che sono automaticamente iscritti a una forma pensionistica complementare.

#### **Art. 13-quater. Informazioni periodiche agli aderenti**

1. Agli aderenti è trasmesso, con cadenza annuale, un documento conciso contenente le informazioni relative alla posizione individuale dell'aderente alla fine dell'anno precedente. Il titolo del documento contiene la locuzione "Prospetto delle prestazioni pensionistiche".

2. Tenendo conto della natura del regime della forma pensionistica complementare, il documento di cui al comma 1 include almeno le seguenti informazioni chiave per gli aderenti:

- a) i dati personali dell'aderente compresa, se del caso, una chiara indicazione della data di pensionamento prescritta dalla legge, dell'età di pensionamento stabilita dalla forma pensionistica complementare o dalla stessa stimata, o della data di pensionamento indicata dall'aderente;
- b) il nome della forma pensionistica complementare, l'indirizzo di contatto e l'identificazione del comparto a cui è iscritto l'aderente;
- c) se del caso, le informazioni sulle garanzie totali o parziali previste dalla forma pensionistica complementare e, se pertinente, il luogo in cui è possibile reperire maggiori informazioni;
- d) le informazioni sui diritti maturati o sul capitale accumulato;
- e) le informazioni sui contributi versati alla forma pensionistica complementare dall'impresa promotrice e dall'aderente, nel corso degli ultimi dodici mesi;
- f) una suddivisione dei costi dedotti nel corso degli ultimi dodici mesi;
- g) le informazioni relative al livello di finanziamento della forma pensionistica complementare nel suo complesso;

h) le informazioni sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ambientali, climatici, sociali e di governo societario nella strategia di investimento.

3. Con il documento di cui al comma 1 sono anche fornite informazioni sulle proiezioni delle prestazioni pensionistiche basate sull'età di pensionamento di cui al comma 1 lettera a), nonché una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui tali proiezioni potrebbero differire dal valore finale delle prestazioni ricevute.

4. Il documento di cui al comma 1 precisa dove e come ottenere informazioni aggiuntive, tra cui:

a) le ulteriori informazioni sulle opzioni per gli aderenti previste dalla forma pensionistica complementare;

b) le informazioni sui bilanci, i rendiconti e sul documento illustrante i principi della politica di investimento;

c) le informazioni sulle ipotesi prese a riferimento per le proiezioni delle prestazioni pensionistiche;

d) le informazioni circa il livello delle prestazioni in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per le forme pensionistiche complementari in cui gli aderenti assumono il rischio di investimento e in cui un'opzione di investimento sia imposta a un aderente da una specifica regola dello schema pensionistico, il documento indica dove sono disponibili ulteriori informazioni.

6. Sono indicati in modo chiaro e visibile i cambiamenti sostanziali delle informazioni rispetto all'anno precedente e la data cui si riferiscono le informazioni.

7. Le informazioni di cui al comma 4, lettera c), sono anche fornite agli aderenti che le richiedano.

**Art. 13-quinquies. Informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento**

1. In aggiunta alle informazioni periodiche di cui all'articolo 13-quater ad ogni aderente sono fornite, almeno tre anni prima dell'età di pensionamento o su successiva richiesta dello stesso, informazioni circa le opzioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche.

**Art. 13-sexies. Informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite**

1. Ai beneficiari sono periodicamente fornite, da parte della forma pensionistica complementare o dell'impresa assicurativa incaricata dell'erogazione delle rendite, infor-

mazioni sulle prestazioni dovute e sulle eventuali opzioni esercitabili per la loro erogazione.

2. I fondi pensione informano, senza indugio, i beneficiari una volta che sia stata adottata una decisione che comporta un'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, e comunque tre mesi prima dell'attuazione della decisione.

3. Nei casi in cui i beneficiari assumano una parte significativa del rischio di investimento nella fase di erogazione, i beneficiari ricevono periodicamente informazioni adeguate.

#### **Art. 13-septies. Principi in tema di informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari**

1. Le informazioni di cui agli articoli 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies:

- a) sono accurate ed aggiornate;
- b) sono formulate in modo chiaro, comprensibile e succinto, evitando l'uso di espressioni gergali e di termini tecnici laddove si possono comunque usare termini di uso comune;
- c) non sono fuorvianti e ne è garantita la coerenza nel vocabolario e nei contenuti;
- d) sono presentate in modo da agevolarne la lettura;
- e) sono redatte in lingua italiana;
- f) sono messe a disposizione dei potenziali aderenti, degli aderenti e dei beneficiari a titolo gratuito mediante mezzi elettronici, anche su supporto durevole o tramite un sito web, oppure su carta.

#### **Art. 14. Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità**

1. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente articolo.

2. Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti e i regolamenti stabiliscono:

- a) il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;

b) il riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

3. In caso di morte dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.

4. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle forme collettive sia in quelle individuali e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11, comma 6.

6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche preve-

dono esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità dell'intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o del trasferimento, consentano l'applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell'eventuale contributo a carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali.

7. Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto legislativo. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi dalla data di esercizio stesso.

#### **Art. 14-bis. Trasferimento transfrontaliero a un fondo di un altro Stato membro**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un fondo pensione ricevente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'approvazione preventiva:

a) della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti nel trasferimento o, se del caso, della maggioranza dei loro rappresentanti. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e

dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte del fondo pensione trasferente prima che il fondo ricevente presenti istanza di autorizzazione alla propria Autorità di vigilanza;

b) dell'impresa promotrice.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 è inoltre soggetto all'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente, previo consenso della COVIP. A tal fine la COVIP valuta se:

a) nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;

c) le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente.

d) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti del fondo pensione trasferente.

4. La COVIP comunica i risultati della valutazione di cui al comma 3 all'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente entro otto settimane dal ricevimento della richiesta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo pensione ricevente. La COVIP né dà altresì comunicazione al fondo trasferente.

5. Quando il trasferimento comporta lo svolgimento da parte del fondo ricevente di un'attività transfrontaliera nel territorio della Repubblica italiana, la COVIP informa l'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine di ulteriori

quattro settimane e sono aggiornate tempestivamente a ogni modifica significativa.

6. All'attività transfrontaliera di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-ter, commi 4, 5, 8 e 9.

**Art. 14-ter. Trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP possono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte della COVIP previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine del fondo trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dal fondo ricevente alla COVIP. La COVIP concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione al fondo ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

3. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni e dati:

- a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
- b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;
- c) una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
- d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali dei fondi trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun fondo è registrato o autorizzato;
- e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;
- f) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggio-

ranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice, se del caso;

g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

4. La COVIP, senza indugio, trasmette la richiesta di cui al comma 3 all'autorità competente del fondo trasferente, dopo il suo ricevimento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la COVIP valuta se:

a) tutte le informazioni di cui al comma 3 sono state fornite dal fondo ricevente;

b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria del fondo ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono il fondo ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari del fondo ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

d) le riserve tecniche del fondo ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera;

e) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nella Repubblica italiana;

f) i costi del trasferimento non sono sostenuti dagli aderenti e beneficiari attuali del fondo ricevente.

6. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, la COVIP motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi dal ricevimento della richiesta.

7. La COVIP comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente la decisione adottata, entro due settimane dalla sua adozione.

8. Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, la COVIP comunica al fondo pensione ricevente, entro una settimana da quando le ha ricevute, le informazioni fornite dall'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente relative alle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro

in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché le norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari che si applicano all'attività transfrontaliera.

9. Dopo la ricezione dell'autorizzazione da parte della COVIP, ovvero qualora non sia pervenuta una comunicazione in ordine all'esito dell'istanza entro 3 mesi e 7 settimane dalla stessa, il fondo pensione ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito.

10. All'attività transfrontaliera di cui al comma 8 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 15-bis, commi 6, 9, 10 e 11.

#### **Art. 15. Vicende del fondo pensione**

1. Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14.

2. Nel caso di cessazione dell'attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP, un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.

3. Le determinazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP, che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Nel caso di vicende del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo, individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.

5. Ai fondi pensione si applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative competenze esclusivamente al Ministro

del lavoro e delle politiche sociali ed alla COVIP.

**Art. 15-bis. Operatività all'estero delle forme pensionistiche complementari italiane**

1. I fondi pensione di cui all'articolo 4, comma 1, i fondi pensione aperti, nonché quelli già istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, aventi soggettività giuridica ed operanti secondo il principio della capitalizzazione, che risultino iscritti all'Albo tenuto a cura della COVIP e siano stati dalla COVIP previamente autorizzati allo svolgimento dell'attività transfrontaliera, possono operare con riferimento ai datori di lavoro o ai lavoratori residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

2. La COVIP individua le procedure e le condizioni per il rilascio della predetta autorizzazione, anche avvalendosi di procedimenti semplificati di silenzio-assenso. La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.

3. Un fondo pensione che intenda effettuare attività transfrontaliera in un altro Stato membro comunica per iscritto la propria intenzione alla COVIP, indicando lo Stato membro in cui intende operare, il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale del soggetto interessato e le caratteristiche principali dello schema pensionistico che sarà ivi gestito.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 5, la COVIP provvede a trasmettere per iscritto le informazioni di cui al precedente comma all'Autorità competente dello Stato membro ospitante entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, dandone comunicazione al fondo pensione.

5. Qualora la COVIP abbia ragione di dubitare che la struttura amministrativa, la situazione finanziaria ovvero l'onorabilità, la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo e del responsabile del fondo pensione siano compatibili con il tipo di operazioni proposte nello Stato membro ospitante, la stessa può, con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al comma 3, non consentire al fondo pensione, anche mediante revoca dell'autorizzazione, di avviare l'attività transfrontaliera comunicata, dandone se del caso informazione anche all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. Il fondo pensione è tenuto a rispettare la disciplina vigente nello Stato membro ospi-

tante in materia di informativa da rendere ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera, nonché le disposizioni dello Stato ospitante in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro che trovino applicazione nei confronti dei fondi pensione che esercitano attività transfrontaliera.

8. La COVIP comunica al fondo pensione le disposizioni di cui al comma che siano state alla stessa trasmesse dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante. A decorrere dalla ricezione di questa comunicazione, ovvero, in assenza di comunicazione, decorse sei settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 4, il fondo pensione può iniziare la sua attività nello Stato membro ospitante a favore del soggetto interessato.

9. Le Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante sono competenti a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6.

10. A seguito della comunicazione, da parte dell'Autorità competente dello Stato membro ospitante, che un fondo pensione ha violato le disposizioni di cui al comma 6, la COVIP adotta, in coordinamento con l'Autorità dello Stato membro ospitante, le misure necessarie affinché il fondo pensione ponga fine alla violazione constatata. Se, malgrado le misure adottate dalla COVIP, il fondo pensione continua a violare le disposizioni dello Stato ospitante di cui al comma 6, l'Autorità dello Stato membro ospitante può, dopo averne informata la COVIP, adottare le misure che ritiene necessarie al fine di prevenire nuove irregolarità, ivi compreso, nella misura strettamente necessaria, impedire al fondo pensione di fornire i suoi servizi all'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

11. In caso di attività transfrontaliera, i fondi pensione devono dotarsi di mezzi patrimoniali adeguati, per le ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1. La COVIP vigila sul rispetto di questa previsione e, in caso di violazione, può anche intervenire ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3. Restano ferme le competenze delle autorità di vigilanza sui soggetti gestori.

#### **Art. 15-ter. Operatività in Italia delle forme pensionistiche complementari comunitarie**

1. I fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea, che rientrano nel-

l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341 e che risultano autorizzati dall'Autorità competente dello Stato membro di origine allo svolgimento dell'attività transfrontaliera possono raccogliere adesioni su base collettiva sul territorio della Repubblica.

2. L'operatività dei fondi di cui al comma 1 nel territorio della Repubblica è subordinata alla previa comunicazione da parte dei fondi stessi all'Autorità competente dello Stato membro di origine delle informazioni concernenti la denominazione e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa e le caratteristiche principali dello schema pensionistico offerto nonché all'avvenuta trasmissione, da parte dell'Autorità dello Stato membro di origine, della predetta informativa alla COVIP.

3. I fondi di cui al comma 1 non possono iniziare ad operare nel territorio della Repubblica prima che la COVIP abbia fornito all'Autorità dello Stato membro di origine informativa in merito alle disposizioni che devono essere rispettate con riguardo al diritto della sicurezza sociale e del lavoro e alle regole in tema di informativa ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati dalla relativa attività transfrontaliera. L'avvio dell'attività transfrontaliera è in ogni caso ammessa decorse sei settimane dall'avvenuta ricezione da parte della COVIP dell'informativa di cui al precedente comma 2.

4. Ai fondi pensione di cui al comma 1, limitatamente alle adesioni effettuate nel territorio della Repubblica ed alle risorse accumulate e gestite in relazione a tali adesioni, si applicano le norme contenute nel presente decreto in materia di destinatari, adesioni in forma collettiva, finanziamento, prestazioni, permanenza nella forma pensionistica complementare, cessazione dei requisiti di partecipazione, portabilità, nonché le disposizioni della COVIP che indicano le informazioni necessarie ai fini del controllo del rispetto di tali norme e le informazioni, comprese quelle relative ai singoli iscritti, necessarie per il monitoraggio del sistema della previdenza complementare. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le eventuali ulteriori disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, incluse quelle che disciplinano l'organizzazione e la rappresentatività, le quali trovano applicazione nei riguardi dei fondi di cui al comma 1.

5. Ai fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di trasparenza emanate, in base al presente decreto, dalla COVIP per i fondi di cui all'articolo 4.

6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4 e 5, nonché i relativi aggiornamenti.

7. La COVIP può chiedere all'Autorità dello Stato membro di origine di prescrivere al fondo pensione la separazione delle attività e delle passività corrispondenti alle attività svolte sul territorio della Repubblica rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

8. La COVIP è competente a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

9. In caso di accertata violazione da parte del fondo pensione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la COVIP ne informa l'Autorità dello Stato membro di origine affinché la stessa adotti, in coordinamento con la COVIP, le misure necessarie affinché il fondo ponga fine alla violazione constatata. Se, nonostante l'adozione delle predette misure, il fondo pensione continua a violare le disposizioni di cui al comma 3 applicabili ai fondi pensione transfrontalieri, la COVIP può, previa informativa all'Autorità dello Stato membro di origine, impedire la raccolta di nuove adesioni e nei casi più gravi, impedire al fondo di continuare ad operare.

#### **Art. 15-quater. Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità**

1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente. La COVIP può utilizzare i dati, le notizie, le informazioni riservati esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza previste dal presente decreto, ivi compresa l'adozione di misure correttive e di provvedimenti sanzionatori, nonché per le seguenti finalità:

a) pubblicare indicatori per ciascuna forma pensionistica complementare, che possano essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni concernenti la loro posizione individuale;

b) difendersi nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso i propri provvedimenti.

1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale

sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o la conclusione dell'incarico, di riferire all'organo di vertice della COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato perseguibile d'ufficio. Tali persone non divulgano ad alcuna persona o autorità i dati, le notizie, le informazioni riservati ricevuti in ragione dell'ufficio, se non in forma sommaria o aggregata, garantendo che le singole forme pensionistiche complementari non possano essere individuate.

1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

1-quinques. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sui depositari di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea.

1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

1-octies. La COVIP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con:

a) le banche centrali del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la

Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie;

b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento.

1-novies. La COVIP può scambiare informazioni con le autorità amministrative o giudiziarie o gli altri organismi che intervengono nell'ambito di procedimenti di liquidazione o concorsuali, in Italia o all'estero, relativi alle forme pensionistiche complementari.

2. La COVIP è l'unica Autorità italiana competente ad effettuare e a ricevere, sia nella qualità di Autorità dello Stato membro di origine sia in quella di Autorità dello Stato membro ospitante, gli scambi di comunicazioni con le altre Autorità degli Stati membri, con riguardo ai fondi pensione che effettuano trasferimenti transfrontalieri ovvero svolgono attività transfrontaliera, nonché a comunicare le disposizioni di diritto nazionale che devono trovare applicazione ai sensi degli articoli 14-bis, comma 5 e 15-ter, commi 4 e 5.

2-bis. Gli scambi e le comunicazioni di informazioni previsti dal presente articolo avvengono nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le informazioni sono scambiate o comunicate nell'esercizio delle funzioni di controllo o di vigilanza dei soggetti interessati;

b) le informazioni ricevute dai soggetti interessati sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio di cui al presente articolo;

c) le informazioni ricevute dalla COVIP provenienti dalle istituzioni dell'Unione europea, nonché dalle autorità e dai comitati che compongono il SEVIF possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi soltanto con il consenso del soggetto che le ha fornite e unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.

**Art. 15-quinquies. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti**

1. La COVIP può individuare, con proprio regolamento, le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria che non trovano applicazione nei riguardi dei fondi pensione con meno di cento aderenti.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'attività transfrontaliera può essere esercitata dai fondi pensione con meno di cento aderenti solo se trovano applicazione tutte le disposizioni del presente decreto.

**Art. 16. Contributo di solidarietà**

1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi retributivi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di cui all'articolo 1, è applicato il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166.

2. A valere sul gettito del contributo di solidarietà di cui al comma 1:

a) è finanziato, attraverso l'applicazione di una aliquota pari all'1 per cento, l'apposito fondo di garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;

b) è destinato al finanziamento della COVIP l'importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005, a incremento dell'importo previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall'articolo 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; a tale fine è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell'INPS.

**Art. 17. Regime tributario delle forme pensionistiche complementari**

1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.

2. Per i fondi pensione in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione definita o di prestazione de-

finita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui all'atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o individuale, un'apposita certificazione dalla quale risulti l'importo che la forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d'imposta successivi e che consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica complementare tenendo conto anche del credito d'imposta corrispondente all'11 per cento di tale importo.

3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, le ritenute previste dagli articoli 26, comma 3-bis, e 26-quinquies del predetto decreto n. 600 del 1973 e dai commi 1, 2

e 5 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.

5. Per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza.

6. I fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.

7. Le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 20, comma 1, in regime di prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura dell'11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

8. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 è versata dai fondi pensione, dai

soggetti istitutori di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e dagli enti nell'ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fondi pensione con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi. Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), la dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.

9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse.

#### **Art. 17-bis. Bilanci e rendiconti**

1. I fondi pensione di cui all'art. 4, comma 1, redigono e rendono pubblici, i propri bilanci e le relazioni ai predetti documenti.
2. Le società e gli enti che hanno istituito le forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 4, comma 2, redigono e rendono pubblici, i rendiconti di ciascuna forma e le relazioni ai predetti documenti.
3. I bilanci e i rendiconti danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e includono un'informazione sugli investimenti significativi.
4. I bilanci, i rendiconti e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti e correttamente presentati.
5. Nei bilanci di cui al comma 1 e nei rendiconti di cui al comma 2 è dato conto se ed in quale misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio si siano presi in considerazione fattori ambientali, sociali e di governo societario.
6. Il bilancio e il rendiconto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, comma 1, e 2621-ter del codice civile.

**Art. 18. Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l'attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l'adozione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di direttive generali alla COVIP, volte a determinare le linee di indirizzo in materia di previdenza complementare.

2. La COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità. La COVIP ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3. L'organo di vertice della COVIP è composto da un presidente e da due membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in carica sette anni non rinnovabili. Ad essi si applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. E' previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo, ove ne sia fatta richiesta.

4. Le deliberazioni dell'organo di vertice sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. L'organo di vertice delibera con apposito regolamento, nei limiti delle risorse disponibili

e sulla base dei principi di trasparenza e celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni, al numero dei posti della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale, all'ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sono esecutive decorsi venti giorni dalla data di ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell'ottanta per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.

5. I regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'articolo 19, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino della COVIP.

#### **Art. 18-bis. Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF**

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.

2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

**Art. 19. Compiti della COVIP**

1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-bis La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.

2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari con approccio prospettico e basato sul rischio. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività della forma pensionistica complementare. In tale ambito:

a) definisce le condizioni che, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte nell'ambito di applicazione del presente decreto ed essere iscritte all'albo di cui al comma 1;

a-bis) elabora gli schemi degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari;

a-ter) detta disposizioni di dettaglio, anche attraverso gli schemi degli statuti e dei regolamenti, in materia di sistema di governo delle forme pensionistiche complementari, nonché relativamente al documento sulla politica di remunerazione e al documento

sulla valutazione interna del rischio;

b) approva gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando la ricorrenza delle condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con propri regolamenti, le procedure per l'autorizzazione dei fondi pensione all'esercizio dell'attività e per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l'utilizzo del silenzio-assenso e l'esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali procedimenti semplificati devono in particolare modo essere utilizzati nelle ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari, fissando un termine per l'adozione delle relative delibere;

c) verifica la coerenza della politica di investimento e dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio della forma pensionistica complementare, illustrati nel documento di cui all'articolo 6, comma 5-quater, con le previsioni di cui all'articolo 6 e relative disposizioni di attuazione;

d) definisce, sentite le autorità di vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e i gestori nella stipula dei relativi contratti;

e) vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione delle risorse ai criteri di cui alla lettera d);

f) indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme stesse; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni a tutte le forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta disposizioni per la redazione dei bilanci, dei rendiconti e delle relazioni ai predetti documenti, nonché circa le modalità attraverso le quali tali documenti sono resi pubblici e resi disponibili agli aderenti; detta

disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione, gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti;

g) detta disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo all'esigenza di garantire la comparabilità dei costi; garantisce che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari e, in particolare, relative: 1) alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e alle conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; 2) al valore dei diritti pensionistici maturati o ad una valutazione dei diritti pensionistici maturati effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta; 3) alle condizioni che disciplinano il trattamento futuro dei diritti pensionistici in sospeso; garantisce, altresì, che gli iscritti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c-bis), nonché gli eredi e beneficiari di cui all'articolo 14, comma 3, possano ottenere, su richiesta, informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso, o a una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, e alle condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso; disciplina, tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio, le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche; detta disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari, relativamente alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare, alle informazioni ai potenziali aderenti, alle informazioni periodiche agli aderenti, alle informazioni agli aderenti durante la fase di prepensionamento e alle informazioni ai beneficiari durante la fase di erogazione delle

rendite. A tale fine elabora schemi per le informative da indirizzare ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari di tutte le forme pensionistiche complementari. Detta disposizioni sulle modalità di pubblicità;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari, con facoltà di sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni stesse;

i) esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse, ivi comprese le attività esternalizzate e su quelle oggetto di riesternalizzazione, richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;

l) riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare;

l-bis) diffonde regolarmente informazioni relative all'andamento della previdenza complementare;

m) diffonde informazioni utili alla conoscenza dei temi previdenziali;

n) programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tale fine, le forme pensionistiche complementari sono tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.

3. Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere in qualsiasi momento che l'organo di amministrazione e di controllo, il direttore generale, il responsabile e coloro che svolgono funzioni fondamentali forniscano alla stessa, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa alla forma pensionistica complementare e trasmettano ogni dato e documento richiesto. Con le modalità e nei termini da essa stessa stabiliti, la COVIP può disporre l'invio sistematico: a) delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, comprese quelle a livello di singolo iscritto, nonché di ogni altro dato e documento, anche per finalità di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema di previdenza complementare in attuazione delle lettere l), l-bis), m) e n) del comma 2;

b) dei verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi di controllo delle forme pensionistiche complementari.

4. La COVIP può altresì:

a) convocare presso di sé i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali;

b) ordinare la convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari, fissandone l'ordine del giorno; in caso di inottemperanza può procedere direttamente alla convocazione degli organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;

b-bis) inibire con provvedimento motivato, in tutto o in parte, per un periodo massimo di 60 giorni, l'attività della forma pensionistica complementare ove vi sia il fondato sospetto di grave violazione delle norme del presente decreto e vi sia urgenza di provvedere;

5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.

5-bis. Tenuto conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività delle forme pensionistiche complementari, la COVIP esamina periodicamente le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle forme pensionistiche complementari per rispettare le disposizioni del presente decreto e della normativa secondaria adottata in attuazione dello stesso. Il riesame tiene conto delle circostanze in cui le forme pensionistiche complementari operano e, ove opportuno, dei soggetti che eseguono per loro conto funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività esternalizzata. Tale esame comprende:

a) una valutazione dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governo;

b) una valutazione dei rischi cui la forma pensionistica è esposta;

c) una valutazione della capacità della forma di valutare e gestire tali rischi.

5- ter. La COVIP può adottare ogni strumento di monitoraggio ritenuto opportuno, incluse le prove di stress, che consenta di rilevare il deterioramento delle condizioni finanziarie di una forma pensionistica complementare e di monitorare come vi sia posto rimedio.

5-quater. La COVIP può richiedere alle forme pensionistiche complementari di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

7. Entro il 31 maggio di ciascun anno la COVIP trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso di maggior rilievo e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 30 giugno successivo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali osservazioni.

7-bis I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.

#### **Art. 19-bis. Abusiva attività di forma pensionistica**

1. Chiunque eserciti l'attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.200 euro a 25.000 euro. E' sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.

#### **Art. 19-ter. False informazioni**

1. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari e i liquidatori che forniscono alla COVIP segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### **Art. 19-quater. Sanzioni amministrative**

1. Chiunque adotti, in qualsiasi documento o comunicazione al pubblico, la denominazione "fondo pensione" senza essere iscritto, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del presente decreto, all'Albo tenuto a cura della COVIP è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000, con provvedimento motivato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la COVIP.

2. I componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i direttori generali, i responsabili delle forme pensionistiche complementari, i liquidatori e i commissari nominati ai sensi dell'articolo 15 che:

a) nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, ovvero ritardano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 25.000;

b) non osservano le disposizioni previste negli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-septies, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19 del presente decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

c) non osservano le disposizioni sui requisiti di onorabilità e professionalità, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle situazioni impeditive previste dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 5-sexies, ovvero le disposizioni sui limiti agli investimenti e ai conflitti di interessi previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 5-bis, ovvero le disposizioni previste nel decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui all'articolo 20, comma 2, del presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 25.000;

d) non effettuano le comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di onorabilità di cui all'articolo 5-sexies, nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, nei casi di maggiore gravità, la COVIP può dichiarare decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali, il direttore generale e il responsabile della forma pensionistica.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 2 e 3 sono applicate, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni amministrative sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'inte-

resse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. I fondi pensione e le società istitutrici di forme pensionistiche complementari rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso per l'intero nei confronti del responsabile della violazione. I fondi dotati di soggettività giuridica sono obbligati ad agire in regresso. Non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Alle sanzioni di cui al presente articolo trova applicazione la disposizione prevista, per le sanzioni amministrative riguardanti le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, dall'articolo 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

#### **Art. 19-quinquies. Procedura sanzionatoria**

1. La COVIP, ad eccezione dei casi di mancanza di pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o per gli interessi dei potenziali aderenti, degli aderenti, dei beneficiari e degli altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvia la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e delle sanzioni amministrative applicabili.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della contestazione di cui al comma 1, i soggetti interessati possono, in sede istruttoria, presentare alla COVIP deduzioni e chiedere un'audizione personale. Dell'audizione è redatto apposito verbale.
3. Tenuto conto degli atti di contestazione, delle deduzioni scritte presentate dagli interessati e delle dichiarazioni rese in audizione, l'organo di vertice della COVIP decide in ordine all'applicazione delle sanzioni o dispone l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni contro il quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile è pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito web della COVIP, fornendo informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle per-

sone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia stato presentato ricorso, la COVIP ne dà menzione nel proprio sito web a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso. Tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, nel provvedimento di applicazione della sanzione possono essere stabilite modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.

5. Nel provvedimento di applicazione della sanzione può essere deciso di pubblicare le sanzioni in forma anonima qualora: a) la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale pregiudizio sia determinabile; b) qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso.

6. Quando le situazioni descritte nel comma 5 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione dei nomi dei soggetti sanzionati è effettuata quando queste sono venute meno.

7. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo affluiscono al bilancio dello Stato.

8. La COVIP definisce con regolamento, nel rispetto dei commi da 1 a 7, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

**Art. 20. Forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.**

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2, alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, non si applicano gli articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, de-

vono essere dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.

2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da adottarsi entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le operazioni necessarie per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui al comma 1 sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.

3. Qualora le forme pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

4. L'attività di vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per i destinatari iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto legislativo e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento pensionistico obbligatorio.

6. L'accesso alle prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto

trattamento.

6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.

7. Le forme pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario derivante dall'applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento tributario previsto dalle norme previgenti.

8. Le forme pensionistiche di cui al comma 7 debbono presentare annualmente alla COVIP e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il bilancio tecnico, nonché documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza delle predette condizioni.

9. Le deliberazioni assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.

## Art. 21. Abrogazioni e modifiche

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 52 del TUIR è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

2. La lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:

«e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239».

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:

- a) l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10;
- b) la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 17;
- c) l'articolo 20;
- d) la lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 52.

4. Il comma 3 dell'articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: «3. L'ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile nella misura prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

5. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-quater. Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l'aliquota stabilita dagli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252».

6. Sono abrogati altresì l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la lettera d-bis) del comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

8. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

#### **Art. 22. Disposizioni finanziarie**

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente decreto legislativo, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento previsto all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

#### **Art. 23. Entrata in vigore e norme transitorie**

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2007, salvo per quanto attiene alle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I contratti di assicurazione di carattere previdenziale stipulati fino alla data del 31 dicembre 2006 continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo.

2. Le norme di cui all'articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di cui all'articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale situazione e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia conferire il TFR secondo le mo-

dalità esplicite di cui all'articolo 8, comma 7, e in questo caso l'azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto articolo 10, con esclusione dell'accesso al predetto Fondo di garanzia.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dal presente decreto legislativo, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche, sulla base dei contenuti del presente decreto legislativo. Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:

a) tutte le forme pensionistiche devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente decreto legislativo;

b) le imprese di assicurazione, per le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante contratti di assicurazione sulla vita, provvedono:

1) alla costituzione, entro il 31 marzo 2007, del patrimonio autonomo e separato di cui all'articolo 13, comma 3, con l'individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;

2) alla predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 3.

3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1), ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo

TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.

4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007.

5. Per i soggetti che risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto a tale data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà luogo all'attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del medesimo testo unico.

6. Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa.

7. Per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421:

a) alle contribuzioni versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 8;

b) ai montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data;

c) ai montanti delle prestazioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2006 sul montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l'applicazione del regime di cui all'articolo 11. 7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2007.

8. Ai lavoratori assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano, per quanto riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre dal 1° gennaio 2007.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

### *3.3 - Il nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR)*

Lo scorso 25 maggio è entrato in vigore il Regolamento Ue n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), che ha drasticamente modificato la disciplina della protezione dei dati personali, passando dalla precedente concezione basata sulla logica dell'adempimento a quella della responsabilizzazione (dall'inglese *accountability*) di Titolari e Responsabili dei dati stessi. Con tale nuova disciplina è stata sostituita la Direttiva europea 95/46/CE e, qualora siano incompatibili, anche le singole normative nazionali. Prima della GDPR, in Italia la materia della tutela della privacy era regolata dal Decreto legislativo n. 196/2003, chiamato Codice in materia di protezione dei dati personali.

In base al nuovo quadro di riferimento, ciascun fondo pensione deve aggiornare e, laddove necessario, integrare, secondo le disposizioni del Regolamento, l'informativa circa il trattamento dei dati personali attualmente fornita. L'informativa aggiornata deve ovviamente essere distribuita ai nuovi aderenti, ma deve essere altresì portata a conoscenza di tutti gli iscritti: il fondo deve assicurarsi e documentare, per quanto ragionevolmente possibile, la presa visione da parte degli iscritti destinatari. Con particolare riferimento alla fattispecie dell'adesione tacita, che rappresenta una modalità indiretta di raccolta dei dati da parte dei fondi pensione, l'informativa deve essere inviata in relazione al verificarsi del primo dei due eventi rappresentati dall'invio della lettera di benvenuto o della trasmissione dei dati al service amministrativo.

Con riferimento al trattamento dei dati da parte dei fondi di previdenza, si segnala come il momento dell'adesione e gli eventi successivi che interessano la vita dell'iscritto (liquidazione della prestazione, anticipazione, riscatto, ecc) presentino caratteristiche differenti. Al momento dell'adesione, infatti, i dati raccolti, in via generale, non rientrano nella categoria dei dati particolari e, quindi, non è necessaria l'acquisizione del consenso. Diverso è il caso dei dati che possono essere raccolti in relazione a singole vicende del rapporto con l'iscritto, laddove sia necessario acquisire dati particolari, come, ad esempio, l'erogazione di anticipazioni. Per queste fattispecie l'acquisizione del consenso è imprescindibile e si configura come elemento con-

dizionante l'erogazione della prestazione.

Rispetto alle disposizioni del Codice, il Regolamento GDPR, sostanzialmente, conferma le caratteristiche soggettive e le responsabilità di Titolare e Responsabile del trattamento. Se il primo è senza dubbio identificabile nel fondo pensione, il Responsabile può essere, alternativamente o congiuntamente sia il Responsabile interno dell'ente sia, in caso di outsourcing della gestione amministrativa e/o assicurativa, il Responsabile designato dal servicer o dalla compagnia. In ogni caso, non sembra più sufficiente la generica indicazione del ruolo del Responsabile, ma occorre esplicitamente indicarne i nominativi e le loro coordinate di riferimento, al fine di garantire agli interessati la possibilità di contattarli. Al riguardo, si sottolinea, peraltro, come la nomina del Responsabile non esima il fondo in quanto Titolare dall'attività di assessment dei rischi e di definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento.

Sulla base del Regolamento e delle Linee Guida, risulta evidente come la nomina del Responsabile della protezione dei dati sia consigliabile, in quanto il ruolo istituzionale dei fondi previdenziali richiede un'attività di monitoraggio regolare e sistematica su larga scala, come, ad esempio, l'attività di verifica dei versamenti contributivi o alla predisposizione della comunicazione periodica.

Appare di particolare interesse per il comparto la possibilità della nomina di un medesimo Responsabile della protezione dei dati da parte di più fondi pensione. A riguardo l'art. 37, comma 2, del Regolamento ammette espressamente l'indicata soluzione per un gruppo imprenditoriale e ciò riguarda, evidentemente, anche eventuali fondi pensione operanti nel perimetro del gruppo medesimo. In via generale, comunque, nel caso in cui l'incarico di Responsabile sia esternalizzato sulla base di un contratto di servizi, appare ammissibile che una stessa persona svolga le funzioni di Responsabile della protezione dei dati (eventualmente supportato da un team di collaboratori) per più fondi, fermo restando il rispetto delle condizioni di riservatezza, della prevenzione dei conflitti di interesse e della garanzia che esso sia in grado di espletare efficacemente il proprio compito, disponendo di risorse, adeguate, anche in termini di tempo. Invece, ci sono forti dubbi circa l'ipotesi di una pluralità di incarichi assegnati da parte di fondi pensione in capo a un Responsabile interno a uno dei fondi stessi. Sebbene il Regolamento non esprima preclusioni a riguardo, i requisiti

di riservatezza e di conflitto d'interesse potrebbero essere messi in discussione. Infine, secondo la normativa, tutti i Titolari e i Responsabili di trattamento dei dati (con l'eccezione delle imprese con meno di 250 dipendenti) devono tenere un Registro delle operazioni, documento che contiene tutte le informazioni utili e necessarie per la dimostrazione di conformità. A tal proposito, il Garante ha sottolineato come tale misura non costituisce un adempimento formale ma si configura quale parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali, invitando tutti i Titolari di trattamento e i Responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi del Registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche. L'adeguamento al Regolamento GDPR doveva essere fatto entro il 25 maggio 2018. Ai soggetti che non sono riusciti a perfezionare l'iter entro il termine prestabilito, è richiesto di dimostrare di aver comunque dato avvio al processo di adeguamento.

### *3.4 - Le nuove disposizioni in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari e informativa agli iscritti, adeguamento nota informativa e scheda sintetica*

#### **Istruzioni e modalità operative di funzionamento della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)**

La Covip, con la Circolare n. 888 dell'8 febbraio 2018, ha fornito dei chiarimenti in merito all'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA). La Circolare contiene, in particolare, le principali istruzioni operative per una corretta applicazione delle novità presenti nella Legge di Bilancio 2018 su questa misura pensionistica. L'intera disciplina della RITA è ora contenuta nel novellato art.11, commi 4 e s.s., del Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005. "Con riferimento alle prestazioni, le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita possono ora erogare in via anticipata soltanto una rendita temporanea, decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta conse-

guente alla verifica del possesso dei requisiti, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. Tenuto conto della natura della prestazione, si raccomanda di effettuare la suddetta verifica in tempi brevi", si legge nella Circolare. La Legge di Bilancio 2018 dispone, poi, la soppressione dell'articolo 14, comma 2 lett. c) del Decreto legislativo n. 252. Il periodo soppresso non consentiva il riscatto totale della posizione per invalidità permanente o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari.

Nel dettaglio, la Circolare fornisce indicazioni operative riguardo alle modifiche da apportare agli Statuti e ai Regolamenti, nonché alle Note informative e alle Comunicazioni periodiche. Inoltre, l'allegato alla la Circolare n. 888 riporta il testo degli articoli degli Schemi di Statuto e di Regolamento sui quali apportare le relative modifiche. Oltre a tali modifiche, le forme pensionistiche complementari predisporranno un apposito modulo per la richiesta della RITA. "Le note informative dovranno essere integrate al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito alle prerogative dell'iscritto. In particolare, vanno integrati i contenuti riportati nella "Sez. I - Informazioni chiave per l'aderente" relativamente al paragrafo "La prestazione pensionistica complementare" e, in caso di eventuali modifiche al regime delle spese, la Scheda dei costi con l'indicazione degli oneri previsti in caso di anticipo della prestazione pensionistica; coerentemente, vanno integrati i contenuti riportati nella "Sez. II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare", paragrafo "D. Le prestazioni pensionistiche". In coerenza con i rispettivi ordinamenti statuari e regolamentari, le modifiche in argomento potranno essere adottate secondo le procedure semplificate previste per il recepimento di disposizioni normative o indicazioni della Covip sopravvenute", sottolinea la Circolare.

I nuovi commi 4 e 4-bis dell'art. 11 del Decreto legislativo n. 252/2005 stabiliscono requisiti di accesso alla RITA diversi rispetto alla disciplina previgente.

"I requisiti, da possedere al momento della presentazione dell'istanza, per ottenere la RITA dalle forme pensionistiche complementari che operano in regime di contri-

buzione definita - giacché la norma non si applica a quelle a prestazione definita - , sono ora i seguenti (art. 11, comma 4):

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA, di un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
- d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005); oppure, in alternativa, (art. 11, comma 4-bis):
  - a) Cessazione dell'attività lavorativa;
  - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a ventiquattro mesi;
  - c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di cui alla lett.b);
  - d) Maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari (ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Decreto lgs. 252/2005)".

La Covip sottolinea che "diversamente dalla disciplina previgente in tema di RITA, la sussistenza dei requisiti sopra indicati non è vincolata al rilascio di un'apposita attestazione da parte dell'INPS, come in precedenza previsto dall'art. 1, comma 168, della Legge 232/2016 al quale il comma 188 faceva rinvio. Quanto alla documentazione idonea a comprovare il possesso del requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori, potrà essere acquisito l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal Casellario dei lavoratori attivi, accessibile online dal sito dell'INPS, oppure gli estratti conto rilasciati dagli enti previdenziali di appartenenza dei lavoratori richiedenti la RITA. Resta ferma la possibilità, ai sensi del DPR 445/2000, per le forme pensionistiche complementari che vi consentano di acquisire dichiarazioni sostitutive. In questi casi, tenuto conto dell'importanza del

requisito contributivo, si evidenzia la necessità che le forme pensionistiche complementari effettuino congrue verifiche, sia pure a campione, delle dichiarazioni sostitutive presentate. Per poter effettuare i citati controlli dovrà essere acquisito, contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, l'impegno scritto del dichiarante a produrre, in caso di richiesta da parte della forma, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese".

La Circolare dell'Authority riporta poi che "i commi 4 e 4-bis dell'art. 11 indicano tra i requisiti di accesso alla RITA la prossimità (rispettivamente di 5 o 10 anni) alla maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia, quale prevista al momento della presentazione dell'istanza sulla base delle disposizioni di legge, e relativa normativa attuativa, tempo per tempo vigenti. I requisiti per la rendita integrativa temporanea anticipata maturano, quindi, solamente con riferimento alla predetta tipologia di trattamento pensionistico, escludendo la possibilità che possa prendersi in considerazione, tra i requisiti per la RITA, la prossimità a eventuali pensionamenti anticipati. Considerato, inoltre, che sia il comma 4 sia il comma 4-bis prevedono che la RITA spetti ai lavoratori che abbiano cessato l'attività lavorativa o che siano rimasti inoccupati per il periodo ivi stabilito - unitamente agli altri requisiti - la prestazione in questione spetta solo agli iscritti titolari di reddito di lavoro".

Covip puntualizza che le modalità di erogazione della rendita temporanea anticipata non sono cambiate rispetto alla normativa previgente: "Anche l'art. 11, comma 4, infatti prevede che la RITA consiste nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto", si legge nella Circolare, che poi prosegue: "In merito al montante destinabile alla RITA, si ritiene che spetti all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a tale titolo, potendo la stessa gravare sull'intero importo della posizione individuale o su una sua porzione. Le forme dovranno così consentire all'iscritto di esprimere la scelta ritenuta più opportuna in merito alla percentuale di smobilizzo della posizione accumulata. Considerate le caratteristiche di tale prestazione, consistenti nell'erogazione di un capitale, seppur frazionato, in un arco temporale predefinito che al massimo potrà risultare di 10 anni, si ritiene che rientri nella competenza della

forma pensionistica complementare procedere direttamente alla sua erogazione. Riguardo, poi, alla cadenza del frazionamento, si reputa rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l'eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze degli iscritti. In ogni caso, tenuto conto della funzione della RITA, volta ad assicurare una misura di sostegno al reddito dei lavoratori non occupati e come tale fruibile con cadenza ravvicinata, si ritiene che l'erogazione della rendita debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi", riporta ancora la Circolare. "Nell'ottica di favorire la gestione attiva della posizione individuale accumulata anche nel corso di erogazione della RITA si ritiene opportuno che la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continui ad essere mantenuta in gestione, così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti. Le rate da erogare verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, tale montante dovrà essere riversato nel comparto della forma pensionistica complementare più prudente che sarà individuato dalla forma pensionistica complementare. Nel Modulo di domanda per l'erogazione della RITA andrà quindi indicato il comparto cui affluisce, in assenza di diverse indicazioni, l'ammontare oggetto di frazionamento ed evidenziato che l'importo della rata potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell'andamento dei mercati finanziari. Tenendo presente quanto sopra, si ritiene che durante l'erogazione della RITA l'iscritto possa esercitare la facoltà di cambiare il comparto di investimento del residuo montante a ciò destinato, secondo le modalità definite dalla forma pensionistica di appartenenza. Qualora siano previsti costi da addebitare per l'erogazione della RITA, gli stessi dovranno essere chiaramente esplicitati nella documentazione del fondo. I relativi importi, da esprimersi in cifra fissa, dovranno essere comunque contenuti e strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute. Circa poi l'informativa da rendere agli iscritti in merito alle rate erogate, si ritiene opportuno che la stessa venga fornita su base annuale, mediante la Comunicazione periodica". L'iscritto può esercitare la facoltà di revocare l'erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite da ogni forma pensionistica.

"Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale - che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare - l'iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita", chiarisce la Circolare dell'Authority. "Restano altresì ferme le prerogative degli iscritti in tema di trasferimento della posizione individuale. In caso di esercizio di tale facoltà, il trasferimento dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa. Con riferimento alle prestazioni ordinarie, l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 prevede che, ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di RITA. Per l'individuazione dell'importo massimo della prestazione erogabile in capitale, quindi, le forme pensionistiche prenderanno in considerazione la posizione individuale esistente al momento della relativa richiesta. Si segnala, poi, che i nuovi commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11 definiscono il regime fiscale della RITA e il nuovo comma 4-quinquies dispone l'applicabilità delle nuove disposizioni in tema di RITA, introdotte dai commi da 4 a 4-quater, anche ai dipendenti pubblici che aderiscono alle forme pensionistiche loro destinate".

### **Adeguamenti degli Statuti, Regolamenti e Note informative**

#### **in materia di RITA alla Circolare Covip n. 888 dell'8 febbraio 2018**

Con la Circolare n. 4216 del 12 luglio 2018 la Covip ha fornito delucidazioni in merito all'adeguamento degli Statuti, dei Regolamenti e della Nota Informativa resi necessari a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017 n. 205), in vigore dal 1° gennaio 2018. La Circolare segue quella n. 888 dell'8 febbraio 2018, evidenzia alcune criticità operative che si sono verificate.

#### **1. Descrizione dell'istituto della RITA nell'ambito della Nota informativa.**

"In diversi casi i fondi pensione, pur avendo provveduto all'adeguamento del testo di statuto/regolamento, non hanno riportato nella Nota informativa le informazioni relative alla rendita integrativa temporanea anticipata. Al riguardo, si ricorda che

con la suddetta Circolare è stato chiesto alle forme vigilate di integrare i contenuti riportati nella "Sez. I - Informazioni chiave per l'aderente", relativamente al paragrafo "La prestazione pensionistica complementare" e di aggiornare, coerentemente con le informazioni di cui alla Sez. I, i contenuti della "Sez. II - Caratteristiche della forma pensionistica complementare", paragrafo "D. Le prestazioni pensionistiche", al fine di fornire le indicazioni essenziali in merito a tutte le prerogative riconosciute all'iscritto a seguito della richiesta di erogazione della RITA", riporta la Circolare.

2. Individuazione del comparto di destinazione della porzione di montante di cui si chiede il frazionamento per l'erogazione della RITA.

"In alcuni casi è stata riscontrata la mancata indicazione, nell'ambito della Nota informativa, del comparto più prudente individuato dal Fondo destinato ad accogliere, salvo diversa volontà dell'iscritto, la porzione di montante di cui si chiede il frazionamento. Al riguardo, sulla base delle indicazioni fornite con la Circolare e coerentemente con quanto riportato nello statuto/regolamento, si ricorda che deve risultare espressamente indicato nella Nota informativa il nome del suddetto comparto. Non è infatti sufficiente, al fine di rendere immediata e inequivocabile tale informazione, un generico riferimento alla "linea più prudente", senza alcuna precisazione in merito alla denominazione del comparto", si legge nella Circolare.

3. Spese relative alla prestazione erogata in forma di RITA.

Con riferimento alle spese previste per l'erogazione della RITA, sono stati riscontrati casi in cui i costi sono stati espressi in percentuale dell'importo erogato per ciascuna rata di rendita anziché in cifra fissa. "Detta modalità di definizione delle spese non è ritenuta ammissibile; si ricorda inoltre che i costi della RITA devono essere limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute dalla forma", sottolinea la Circolare che poi prosegue: "Alcune forme pensionistiche di tipo negoziale hanno, inoltre, introdotto nell'ambito della Nota informativa, gli importi previsti per le voci di costo, senza aver specificato in ambito statutario la tipologia di spesa introdotta (una tantum, per ciascuna rata di rendita, ecc.). Secondo le indicazioni di cui all'Allegato alla Circolare citata (Circolare Covip n. 888 dell'8 febbraio 2018), l'articolo 7 dello schema di Statuto deve essere integrato, oltre che dalla previsione

di cui alla lett. f) delle spese relative alla RITA, anche dalla indicazione delle singole tipologie di spesa. La misura della spesa deve invece essere riportata nelle Condizioni Generali di Contratto e nella Nota informativa (Scheda dei costi). Sempre con riferimento alla Scheda Costi riportata nella Nota informativa, non sempre appare chiaro, nell'ambito delle spese da sostenere nella fase di accumulo poste direttamente a carico dell'aderente, se il costo in cifra fissa (c.d. "quota associativa", per i fondi pensione negoziali), si applichi anche ai lavoratori che hanno convertito l'intera posizione in RITA e che non effettueranno versamenti contributivi in corso d'anno. Al riguardo, si ritiene che l'intenzione di applicare tale spesa nella circostanza sopra richiamata debba essere rappresentata il più chiaramente possibile nell'ambito della Scheda costi. Sono stati infine riscontrati disallineamenti tra il testo regolamentare e la Scheda costi nella Nota informativa, laddove a livello regolamentare è stato previsto un costo di erogazione mentre dalla Scheda costi si evince che non sono previsti costi a tale titolo".

#### 4. Periodicità dell'erogazione della RITA.

"In alcuni casi è stata prevista una periodicità di erogazione della RITA annuale e/o semestrale. Al riguardo si ricorda che, nell'ambito della Circolare richiamata in oggetto, è stato rappresentato che l'erogazione della RITA debba avere una periodicità non superiore ai tre mesi", si legge nella Circolare.



*In collaborazione con:*



**INSTITUTIONAL**

Italian Institutional investors monitor